

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

638^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1999

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA
e della vice presidente SALVATO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-43

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 45-51

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le co-
municazioni all'Assemblea non lette in Aula
e gli atti di indirizzo e di controllo)* 53-70

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>		SULL'ORDINE DEI LAVORI	
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>		PRESIDENTE	Pag. 10
CONGEDI E MISSIONI	Pag. 1	D'ONOFRIO (CCD)	10
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	2	DISEGNI DI LEGGE	
INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI		Discussione:	
Svolgimento di una interpellanza e di una interrogazione sulle condizioni di detenzione dell'ex sottosegretario Cusumano:		(4046) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1999, n. 119, recante proroga del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (Approvato dalla Camera dei deputati)	
CIRAMI (UDeuR)	2, 5	(4026) SPECCHIA ed altri. - Proroga dei termini per la presentazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale	
D'ONOFRIO (CCD)	3	(Relazione orale):	
AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	3	PRESIDENTE	10, 12, 15 e passim
SCOPELLITI (Forza Italia)	6	GIOVANELLI (Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore	11, 15 23 e passim
DELIBERAZIONI IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE		MAGGI (AN)	11
Discussione del Documento IV-quater, n. 41		BORTOLOTTO (Verdi-L'Ulivo)	13, 34, 35 e passim
Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:		BUCCIARELLI (Dem. Sin.-L'Ulivo)	15, 31
PRESIDENTE	7	* MANFREDI (Forza Italia) .	18, 32, 37 e passim
PREIONI (Lega Nord-Per la Padania indep.), f.f. relatore	8	MANTICA (AN)	20, 33
RUSSO (Dem. Sin.-L'Ulivo)	8	RONCHI, ministro dell'ambiente	26, 33, 34 e passim
Discussione del Documento IV-quater, n. 42		SPECCHIA (AN)	35
Reiezione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:		PIERONI (Verdi-L'Ulivo)	36, 40, 41
PRESIDENTE	8, 9	POLIDORO (PPI)	38
RUSSO (Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore	8	VEGAS (Forza Italia)	42
Discussione del Documento IV-quater, n. 43		Verifiche del numero legale	41, 42
Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:		SUI LAVORI DEL SENATO	
PRESIDENTE	9	PRESIDENTE	42
PREIONI (Lega Nord-Per la Padania indep.), f.f. relatore	9	ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 29 GIUGNO 1999 .	42
		<i>ALLEGATO A</i>	
		INTERPELLANZA E INTERROGAZIONE .	45
		DISEGNO DI LEGGE N. 4046:	
		Ordine del giorno	48
		Articolo unico del disegno di legge di conversione e modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	49

DECRETO-LEGGE:

Articolo 1 ed emendamenti Pag. 49

*ALLEGATO B***DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione 53

Assegnazione 53

GOVERNO

Trasmissione di documenti 53

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti Pag. 54

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme ad interpellanze e ad interrogazioni 54

Annunzio 42

Mozioni 54

Interrogazioni 56

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 15,34.

Il Senato approva il processo verbale della seduta di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico del Senato. (v. *Resoconto stenografico*).

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 15,37 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Svolgimento di interpellanza e interrogazione sulle condizioni di detenzione dell'ex sottosegretario Cusumano

CIRAMI (*UDeuR*). L'interpellanza 2-00839 trae spunto dalle drammatiche denunce della moglie dell'ex sottosegretario Cusumano per sottolineare l'uso strumentale della carcerazione preventiva, finalizzato

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa: UDeuR; Forza Italia: FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Rinnovamento Italiano, Liberal-democratici, Indipendenti-Popolari per l'Europa: RI-LI-PE; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com.; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Repubblica Veneta: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-II Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-II Centro

all'acquisizione di prove attraverso metodi che dimostrano l'insensibilità delle autorità giudiziarie procedenti. Auspica che tale vicenda non sfoci, come purtroppo è accaduto in casi analoghi, nella morte dell'imputato subito dopo la cessazione del regime di detenzione.

D'ONOFRIO (*CCD*). Aggiunge la firma ad entrambi gli atti di sindacato ispettivo presentati.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Nel rispondere congiuntamente all'interpellanza e all'interrogazione presentate, precisa che nel caso di specie sono stati effettuati tutti gli accertamenti sanitari dovuti, all'esito dei quali non sono emersi elementi di incompatibilità con il regime carcerario stabilito dall'autorità giudiziaria, salva la necessità di ospitare il detenuto presso istituti dotati di adeguati centri clinici. È stata dunque individuata la casa di reclusione di Parma, presso la quale sono stati svolti ulteriori accertamenti che hanno indicato una prognosi sostanzialmente buona. Dal 29 maggio, il detenuto è ospitato presso il centro diagnostico terapeutico del carcere di Regina Coeli, sotto costante controllo medico e continua sorveglianza. Il Governo non può esprimere valutazioni sull'emissione della misura cautelare in carcere, né pronunciarsi circa la posizione del coindagato, senatore Ferrarello. Si osserva soltanto che la fattispecie di reato contestata impone la misura adottata, salvo l'emergere di elementi che ne escludano la necessità.

CIRAMI (*UDeuR*). Dato atto al ministro Diliberto della sensibilità dimostrata nel consentire un primo avvicinamento del detenuto alla famiglia, cui potrebbe seguire il trasferimento presso la struttura debitamente attrezzata esistente a Messina, si dichiara sorpreso per il riferimento al capo di imputazione fatto dal sottosegretario Ayala per giustificare il mantenimento di un regime carcerario chiaramente strumentale.

SCOPELLITI (*FI*). Il caso Cusumano solleva il più generale problema della custodia cautelare in carcere, una misura di accanimento e di pressione non solo psicologica di cui il sistema giudiziario italiano mostra di non saper fare a meno. Conseguenza naturale di tale situazione, che spesso trova giustificazione solo nel desiderio di protagonismo di alcuni magistrati, sono i disturbi fisici e psichici che ormai colpiscono la maggior parte della popolazione carceraria. (*Applausi dei senatori Bruni e Caruso Antonino*).

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interpellanza e dell'interrogazione è così esaurito.

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 41) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confron-

ti del senatore Donato Manfroi (procedimento penale n. 104/97 R.G. pendente presso il tribunale di Belluno)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PREIONI, *f.f.relatore*. Si rimette alla relazione scritta, ricordando che la Giunta ha proposto di dichiarare che il fatto per cui è in corso il procedimento ricade nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

RUSSO (DS). Dichiaro il voto contrario alla proposta della Giunta.

Il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 42) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Donato Manfroi (procedimento penale n. 132/96 R.G. pendente presso il tribunale di Belluno)

Reiezione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

RUSSO, *relatore*. Si rimette alla relazione scritta, ricordando che la Giunta ha proposto di dichiarare che il fatto per cui è in corso il procedimento non ricade nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con votazione nominale elettronica disposta dal Presidente, il Senato respinge la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 43) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Francesco Pontone (procedimento penale n. 1954/98 R.G.N.R. pendente nei suoi confronti dinanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale di Monza)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PREIONI, *f.f.relatore*. Si rimette alla relazione scritta, ricordando che la Giunta ha proposto di dichiarare che il fatto per cui è in corso il

procedimento ricade nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

D'ONOFRIO (CCD). Rileva che una non impeccabile organizzazione dei lavori ha costretto l'Assemblea a votare su materie delicate, quali quelle oggetto di proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in presenza di pochissimi senatori, molti altri essendo contemporaneamente impegnati nei lavori delle Commissioni. *(Applausi dei senatori Bruni e Scopelliti).*

PRESIDENTE. Precisa che l'ordine dei lavori della seduta odierna rispecchia l'orientamento emerso in sede di conferenza dei Capigruppo. Sospende quindi la seduta, essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno che si era stabilito di trattare prima delle ore 16,30.

La seduta, sospesa alle ore 16,05, è ripresa alle ore 16,36.

Discussione dei disegni di legge:

(4046) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1999, n. 119, recante proroga del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (Approvato dalla Camera dei deputati)

(4026) SPECCHIA ed altri. – Proroga dei termini per la presentazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale (Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Giovanelli a svolgere la relazione orale.

GIOVANELLI, *relatore*. Poiché il collegato fiscale alla manovra finanziaria ha già prorogato al 30 giugno il termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), la parte di sostanziale rilevanza del decreto-legge da convertire, modificata dalla Camera dei deputati, riguarda le modifiche e le integrazioni di tale modello.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

MAGGI (AN). Richiamando l'ampio dibattito che si è svolto nella 13ª Commissione permanente, data la necessità di una definizione certa della nozione di rifiuto, l'ordine del giorno n. 1 della maggioranza e l'emendamento 1.3 richiedono un approfondimento maggiore di quello adombrato con la relazione. *(Applausi dal Gruppo AN).*

BORTOLOTTO (*Verdi*). La questione appare di portata limitata anche perché, per eventuali modifiche ed integrazioni del prossimo MUD, il Parlamento avrebbe ancora un anno di tempo. I presentatori dell'ordine del giorno n. 1 sono invitati a ritirarlo, in quanto non è opportuna un'ulteriore proroga dell'esclusione dei mercuriali dal regime dei rifiuti; infatti, l'Unione europea ha più volte ribadito che la distinzione basata sulla possibilità del riutilizzo di un rifiuto può provocare ugualmente danni gravi per l'ambiente e per le popolazioni, senza presentare vantaggi sul piano dei costi. Quanto al chiarimento del termine «disfarsi», di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997, il Ministero dell'ambiente ha previsto l'emanazione di una circolare di interpretazione autentica.

BUCCIARELLI (*DS*). L'assoggettamento, a partire dal 1° luglio 1999, dei materiali cosiddetti mercuriali al regime dei rifiuti aumenterà gli oneri burocratici per le aziende, creando danni rilevanti all'ambiente. L'ordine del giorno n. 1 chiede una proroga della esclusione di questi materiali dal regime previsto per i rifiuti, per il tempo strettamente necessario a definire in modo preciso ed incontrovertibile il concetto di rifiuto. (*Applausi dal Gruppo DS e del senatore Pastore. Congratulazioni*).

MANFREDI (*FI*). Il decreto-legge in conversione è senz'altro condivisibile, ma non affronta il problema connesso dei materiali mercuriali, che non possono essere considerati dei rifiuti. Tale errata impostazione, che sarebbe causa di un aumento del carico burocratico, dei costi e delle difficoltà per le imprese, deriva da un approccio vincolistico alla legislazione ambientale, mentre sarebbe necessario individuare gli obiettivi della politica ambientale, demandare ai cittadini il loro conseguimento e procedere alle necessarie verifiche. Come già evidenziato, manca una nozione precisa di rifiuto e non sembra opportuno che il Governo ponga rimedio all'ambiguità della direttiva comunitaria con una semplice circolare. L'emendamento 1.3 proroga la norma che differenzia i mercuriali dagli altri materiali fino al 31 dicembre 1999, poiché appare ingiusto far ricadere sui produttori le inadempienze dello Stato.

MANTICA (*AN*). I tempi per la conversione in legge del decreto-legge n. 119 sono ristretti, ma il Governo deve prendere atto delle ragionevoli considerazioni che la quasi totalità delle forze politiche stanno sottoponendo in ordine ad un problema di grande importanza per l'intero sistema produttivo italiano. Alleanza Nazionale è disponibile a collaborare con le altre forze politiche e con il Ministro per trovare una soluzione che consenta di uscire da questa difficile vicenda. Una semplice circolare ministeriale non è però lo strumento più adeguato: più opportuno sarebbe che il Ministro desse il suo assenso all'esame in sede deliberante dei disegni di legge già presentati sul tema della definizione del concetto di rifiuto. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

GIOVANELLI, *relatore*. La discussione generale ha condotto oltre l'oggetto del decreto, che va approvato in tempi rapidi e senza modifiche. Per quanto riguarda il problema dei mercuriali, va tenuto presente che il riutilizzo diretto o indiretto dei materiali è una virtù del sistema produttivo italiano. Non vi è quindi alcun interesse a qualificare come rifiuti materiali oggetto di transazione commerciale, sempre che questa avvenga nel rispetto di tutte le normative sanitarie e ambientali. Il concetto di rifiuto sta alla base del diritto ambientale ed è un nodo attorno al quale ruotano grandi interessi economici: per tali ragioni la questione deve essere affrontata sollecitamente con legge e non con una semplice circolare. Peraltro, il Governo deve tener conto della volontà del Parlamento, già espressa chiaramente con l'ordine del giorno 9/3234/10 del 25 novembre 1998. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI*).

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Quando si affronta il problema della sottrazione al regime di controllo della gestione e del trasporto dei rifiuti i cosiddetti materiali mercuriali, si deve tener conto della dimensione ambientale del problema, che coinvolge centinaia di tipologie di rifiuti speciali, alcuni dei quali pericolosi. Per poche categorie di prodotti si propone la proroga di un intero sistema che ha provocato grandi guasti ambientali ed ha impedito la creazione di un efficiente circuito industriale di recupero. Il Governo si è impegnato in sede comunitaria a non proporre ulteriori proroghe del regime differenziato per i materiali mercuriali allo scopo di ottenere l'interruzione delle procedure di infrazione già avviate. Se il Parlamento vuole interpretare per legge il concetto di «disfarsi» contenuto nella direttiva europea per quanto riguarda il concetto di rifiuti, è libero di farlo, ma nel quadro della definizione adottata in sede comunitaria, che è sottratta alla disponibilità della legislazione nazionale.

Invita pertanto i presentatori a ritirare l'ordine del giorno n. 1, la cui richiesta di proroga generalizzata si pone per di più in contrasto con le indicazioni allarmanti offerte dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse. Comunque, se l'intervento legislativo richiesto è ipotizzato nei limiti di normative specifiche riferite soltanto ad alcune tipologie di attività di recupero, il Ministero dell'ambiente sarà disponibile, pur considerando più idoneo lo strumento della circolare ministeriale al fine di interpretare la nozione di rifiuto.

BUCCIARELLI (*DS*). Mantiene l'ordine del giorno n. 1.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge da convertire.

MANFREDI (*FI*). Illustra l'1.3, di cui chiede la votazione per parti separate, distinguendo i due commi che esso propone di aggiungere.

GIOVANELLI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 1 e contrario agli emendamenti presentati.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Per le ragioni già esposte, il parere del Governo sull'ordine del giorno è contrario, così come sugli emendamenti.

BORTOLOTTO (*Verdi*). Chiede di procedere alla votazione degli emendamenti prima che l'Assemblea sia chiamata a pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 1.

SPECCHIA (*AN*). È favorevole a tale richiesta poiché l'1.3 e l'ordine del giorno n. 1 trattano la medesima materia.

GIOVANELLI, *relatore*. Non ritiene che vi siano motivazioni valide per derogare alla prassi sempre adottata in Senato in tema di votazioni degli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stata avanzata richiesta di votazione per parti separate dell'1.3 ed essendo la seconda parte di quest'ultimo effettivamente coincidente con il dispositivo dell'ordine del giorno n. 1, la Presidenza accede alla richiesta di procedere preliminarmente alla votazione degli emendamenti.

PIERONI (*Verdi*). Appone la firma agli emendamenti 1.1 e 1.2.

BORTOLOTTO (*Verdi*). Dichiaro il voto contrario all'1.1.

MANFREDI (*FI*). Chiede la verifica del numero legale.

POLIDORO (*PPI*). Considerato che il Governo ha già accolto un ordine del giorno di tenore analogo ben sette mesi fa, invita il ministro Ronchi ad indicare una via di uscita alla situazione di *impasse* venutasi a creare.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. L'impegno assunto nell'occasione dal Governo riguardava un'azione di sensibilizzazione nelle sedi comunitarie che è ancora in corso.

Presidenza della vice presidente SALVATO

GIOVANELLI, *relatore*. Non si può affrontare con una circolare ministeriale l'interpretazione autentica del termine «disfarsi» e la definizione del concetto di «rifiuto». È quindi ragionevole prorogare un termine, già più volte rinviato, affinché il Parlamento provveda in tal senso, anche per evitare che una parte rilevante delle attività produttive siano poste fuori legge sebbene non inquinanti.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Essendo l'Italia già incorsa nelle procedure di infrazione comunitarie, non è opportuno prorogare ulteriormente il termine del 30 giugno; peraltro, il meccanismo del silenzio assenso non può avere gravi conseguenze sul piano ambientale.

PIERONI (*Verdi*). In dissenso dal Gruppo, si asterrà sull'emendamento 1.1. La contrapposizione tra le due diverse soluzioni, sostenute dal Ministro e dal relatore, prosegue da molto tempo, ma il Gruppo dei Verdi non può consentire che il relatore indirizzi espressioni irridenti e provocatorie nei confronti di un Ministro appartenente al Gruppo stesso.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 18,40, è ripresa alle ore 19,03.

PRESIDENTE. Riprende la votazione dell'emendamento 1.1.

VEGAS (*FI*). Chiede nuovamente la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Appreziate le circostanze, rinvia il seguito della discussione alla seduta del 29 giugno, considerato che il termine per la conversione del decreto-legge n. 119 del 1999 scade il 30 giugno.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Come concordato con i rappresentanti dei diversi Gruppi parlamentari, le sedute di giovedì 24 e di venerdì 25 giugno sono sconvocate.

CAMO, *segretario*. Dà annuncio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno della seduta del 29 giugno 1999. (*v. Resoconto stenografico*).

La seduta termina alle ore 19,05.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 15,34*).
Si dia lettura del processo verbale.

SCOPELLITI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Bruno Ganeri, Cabras, Carpi, Cecchi Gori, Contestabile, De Martino Francesco, Di Pietro, Fanfani, Fiorillo, Fusillo, Lauria Michele, Leone, Loiero, Manconi, Martelli, Miglio, Pappalardo, Pellegrino, Rocchi, Sartori, Staniscia, Taviani, Toia, Uccielli, Valiani, Viviani, Zilio.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Salvato, in occasione della visita del Presidente della Repubblica a Livorno; Calvi, per assistere al processo Ocalan; Besostri, De Carolis, Diana Lino, Dolazza, Lauricella, Pinggera, Rigo, Rizzi, Robol, Speroni, Squarcialupi, Turini e Volcic, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Svolgimento di un'interpellanza e di un'interrogazione sulle condizioni di detenzione dell'ex sottosegretario Cusumano

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di un'interpellanza e di un'interrogazione sulle condizioni di detenzione dell'ex sottosegretario Cusumano.

Ha facoltà di parlare il senatore Cirami per svolgere l'interpellanza n. 839.

CIRAMI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi è a conoscenza di tutti, perché pubblicata negli atti parlamentari, la lettera drammatica che la moglie di Nuccio Cusumano ebbe ad indirizzare agli organi di stampa, lettera che è stata ripresa dalla trasmissione televisiva «Fatti e misfatti» del 17 maggio su Italia Uno, ed è stata ampiamente pubblicata sugli organi di stampa, per cui ripercorrerne qui il tenore mi pare superfluo.

Noi ci siamo limitati con l'interpellanza a dare corpo e voce al grido straziante di dolore della moglie del Cusumano, e, per lei, dei suoi familiari, per il trattamento inumano riservato non ad un delinquente assassino, trattamento che non sarebbe consentito nemmeno in questo caso, ma ad una persona che fino ad un momento prima vi affiancava, signor Sottosegretario, nella gestione del Governo di questa Repubblica.

La cronistoria dei fatti riportati nella lettera della signora Cusumano è drammatica. Io non so e aspetto di sapere quali siano le risposte possibili agli interrogativi proposti con l'interpellanza; aspetto di conoscerle ed eventualmente replicare come da Regolamento. Una cosa qui mi sento di affermare; ancora una volta, per come è stata gestita nei metodi e nella ritenuta insensibilità di coloro che l'hanno amministrata, e intendo riferirmi agli organi giudiziari e amministrativi, la carcerazione preventiva pare mirare, ma non è un semplice sospetto come altre volte è accaduto, a rendere all'arrestato la vita assai difficile, per lucrarne o costringerlo ad ammissioni o ad accuse, nella mancanza di altri elementi di prova impossibili agli organi di investigazione.

Per quello che mi è dato di conoscere, nessuno elemento degli atti che sono noti al Parlamento per altra vicenda ad essa collegata giustificava la carcerazione preventiva. Non mi sembra che sia stato possibile ritenere che ci fosse pericolo di fuga da parte dell'indagato; non mi sembra che vi fosse, per lo *status* delle indagini, pericolo di inquinamento delle prove; non mi pare vi fosse stata pericolosità del soggetto,

né che vi fosse il rischio di una possibile reiterazione del delitto. Sono delitti di cui ormai è corollario tutta la gestione del giustizialismo quando si vuole fare battaglia politica.

Non rientra nei nostri compiti sindacare l'operato della magistratura in atti, so che a giorni la Cassazione si pronuncerà su questo caso. Ma il modo di far scontare la pena mi lascia inalterato il sospetto che questa carcerazione sia stata strumentalmente disposta rispetto alla acquisizione di prove contro l'arrestato o altri. È il tipo di trattamento penitenziario, così come prospettato dalla signora Cusumano, che lascia assai perplessi sulla gestione del metodo.

Debbo qui ricordare, e non ho timore di affermare che non vorrei si confermasse il detto «non c'è due senza tre», signor Presidente. Il Gip, è una coincidenza, è lo stesso. In due casi, i casi Merlino e Graci, imputati di fatti analoghi sono deceduti qualche giorno dopo la scarcerazione per l'insensibilità del giudice di concedere loro almeno il conforto degli arresti domiciliari. Spero che questo non accada per Nuccio Cusumano.

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, poiché solo questa mattina ho saputo che l'Aula nel pomeriggio avrebbe discusso questa interpellanza e questa interrogazione, vorrei aggiungere ad esse la mia firma condividendo in pieno questi due strumenti di inchiesta parlamentare.

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere congiuntamente all'interpellanza testè svolta, nonché all'interrogazione n. 2877.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, in merito ai fatti oggetto degli atti ispettivi in discussione, sulla base delle notizie fornite dalla Procura generale della Repubblica di Catania e dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria riferisco quanto segue.

Cusumano fu arrestato il 26 aprile 1999 su ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip presso il tribunale di Catania. Al momento dell'arresto fu colto da malore; fu subito tradotto presso l'ospedale Garibaldi di Catania e assegnato alla sezione detenuti presso il predetto presidio sanitario.

Con ordinanza in data 28 aprile 1999 il Gip dispose che il Cusumano fosse sottoposto a visita medico-fiscale collegiale al fine di accertare: a) le sue condizioni di salute; b) la data in cui erano insorte le eventuali infermità riscontrate, la prognosi e le cure prestate; c) se tali infermità fossero particolarmente gravi e incompatibili con lo stato di detenzione in carcere (ovvero potessero essere curate mediante l'utilizzo delle strutture della casa circondariale o quelle del centro clinico carcerario) e comunque fossero tali da non consentire adeguate cure all'interno delle strutture predette.

All'esito degli accertamenti, ai quali partecipò anche il consulente dell'indagato, i periti ritennero che l'affezione cardiaca da cui era affetto il Cusumano, come testualmente si legge nella relazione, «non era da considerare particolarmente grave ed era compatibile con il regime di vita carcerario speciale presso un centro diagnostico terapeutico dove, oltre a poter ricevere adeguata terapia, potevano essere esperiti ulteriori accertamenti specialistici al fine di monitorarne l'evoluzione e prevenirne le eventuali complicanze».

Atteso l'esito della perizia, il Gip, anche a seguito di preliminare corrispondenza con il competente ufficio del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dispose il trasferimento del Cusumano presso la casa di reclusione di Parma, dove il medesimo entrò il 12 maggio, in quanto struttura ritenuta idonea a prestare l'assistenza sanitaria adeguata, compreso il monitoraggio clinico, alle sue condizioni di salute.

Con il predetto provvedimento il Gip, sebbene non fossero state segnalate particolari esigenze né dai periti né dall'ospedale presso cui il Cusumano era ricoverato, ordinò che il suo trasferimento avvenisse con mezzi speciali (aereo o ambulanza) e sotto sorveglianza medica.

Da nota informativa del DAP, risulta che detto trasferimento fu effettivamente eseguito con aereo civile di linea da Catania a Bologna e che per i tragitti terrestri fu provveduto con i mezzi di trasporto ordinario. La procura distrettuale della Repubblica di Catania ha altresì precisato che non è assolutamente intervenuta nella procedura di trasferimento del Cusumano, ma di essersi limitata a sostenere nelle competenti sedi che le condizioni di salute dell'indagato erano compatibili con il regime carcerario in istituti dotati di centri clinici, secondo quanto emerso dagli accertamenti peritali.

Il pubblico ministero, in data 21 maggio, chiese al Gip ulteriori accertamenti sulla compatibilità delle condizioni di salute del Cusumano con il carcere.

Il Gip dispose in conformità, nominando un collegio di periti; autorizzò il consulente di parte nominato dall'indagato che, peraltro, in data 18 maggio, previa autorizzazione del Gip, aveva visitato il Cusumano presso il carcere di Parma, ad assistere ai nuovi accertamenti.

Con relazione in data 24 maggio, i periti ribadirono (leggo ancora testualmente) «che le affezioni non sono da considerare particolarmente gravi e sono compatibili con il regime di vita carcerario speciale presso un centro diagnostico terapeutico, maggiormente attrezzato per il trattamento di malattie internistiche e, possibilmente, vicino alla famiglia che potrebbe supportarlo anche da un punto di vista psicologico. La prognosi è buona».

Nel frattempo, a seguito della nota inviata dalla signora Alba Bilello Cusumano, fu richiesto al DAP di valutare, d'intesa con l'autorità giudiziaria, la possibilità di un trasferimento del Cusumano ad altro idoneo e più vicino istituto. Con provvedimento in data 26 maggio, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, previa autorizzazione del Gip di Catania, dispose il trasferimento del Cusumano al carcere romano di Regina Coeli, autorizzando in via preventiva sia l'utilizzo dell'ambulanza per i tragitti terrestri, sia l'utilizzo del mezzo aereo civile di li-

nea, se ritenuti necessari dal competente sanitario della casa di reclusione di Parma.

Dal 29 maggio è detenuto presso il centro diagnostico terapeutico della predetta casa circondariale romana, con sorveglianza a vista per 24 ore al giorno.

Nei confronti del Cusumano è stata predisposta ed assicurata adeguata vigilanza per prevenire ed impedire inconvenienti di qualunque genere. È sotto costante controllo medico al fine di evitare che l'insorgere di eventuali patologie, anche di natura psicologica, possano comportare pericolo per la sua vita.

L'autorità giudiziaria è tenuta costantemente informata delle condizioni di salute del Cusumano e su sua indicazione le relazioni peritali alle quali si è accennato sono state trasmesse alla casa circondariale di Regina Coeli, affinché i sanitari potessero tenere in debito conto le osservazioni, i suggerimenti e le conclusioni nelle stesse formulati.

Quanto all'opportunità della misura cautelare in carcere il Governo non può esprimere valutazioni, poiché ciò costituirebbe un'indebita interferenza nell'autonomia della magistratura. Assolutamente inopportuno sarebbe peraltro discutere di fatti che riguardano anche il senatore Firrarello, coimputato con il Cusumano, per il quale è stata richiesta al Senato l'autorizzazione all'arresto.

Non posso non sottolineare tuttavia che, come emerge da quanto sopra riferito, fin dal primo momento l'imputato fu sottoposto ad accurati accertamenti medici e fu tradotto in carcere solo dopo che fu accertato che ciò era compatibile con le sue condizioni di salute.

Ricordo anche che i delitti contestati rientrano tra quelli per i quali ai sensi dell'articolo 275, comma 3° del codice di procedura penale, s'impone l'adozione della misura cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

Infine il Tribunale per il riesame di Catania, con decisione in data 8 maggio 1999, ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

CIRAMI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI. Signor Presidente, prendo atto delle dichiarazioni fatte dal Sottosegretario ed onestamente devo dare atto anche della sensibilità del Ministro Diliberto, contattato personalmente, che si è reso immediatamente disponibile ad attivare le procedure per consentire – si fa per dire – l'avvicinamento ai familiari. Ricordo al Sottosegretario che i familiari abitano a Sciacca, e non credo che l'avvicinamento da Parma a Roma sia stato tale da consentire il conforto dei familiari al detenuto, ma tant'è. Forse si è considerato che Roma è più facilmente raggiungibile con l'aereo dalla città di Palermo, ma certo non per una estrema sensibilità che avrebbe potuto portare alla decisione di far rimanere Cusumano in Sicilia. Il Sottosegretario lo ricorderà perché si occupava del-

le carceri fino a qualche tempo fa: Messina è un centro attrezzato per le terapie necessarie al Cusumano.

Detto questo, è chiaro che nessuno di noi vuole entrare nella formulazione del capo di imputazione. Mi riferisco all'ultima parte della risposta che non mi aspettavo proprio: fare riferimento ad uno strumentale capo di imputazione per mantenere un imputato in carcere, se non vi è la prova del contrario, è a mio parere un espediente a cui spesso si ricorre proprio per operare una forzatura, per ottenere da parte dell'arrestato atti di indagine o di investigazione ai quali i magistrati forse non sono più preparati ad arrivare.

SCOPELLITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Signor Presidente, devo dire la verità (la premessa mi è d'obbligo): non conosco il dottor Cusumano né ho avuto modo di conoscerlo non essendo neanche della sua parte politica. Però, mi sono fatta firmataria di un'interrogazione, anzi parte diligente perchè volevo vi fossero più firme proprio perché il caso Cusumano solleva un problema che appartiene a lui come a tanti altri: quello della custodia cautelare. Il dottor Cusumano è in carcere da due mesi, in attesa che le indagini vadano avanti e che vi sia un rinvio a giudizio o che venga prosciolto o quant'altro. E qui si verifica già la prima disfunzione ed è la prima denuncia che intendo fare: il nostro sistema giudiziario non riesce a fare a meno della custodia cautelare, cioè di una cattiveria, di un accanimento nei confronti di colui che ancora, a norma costituzionale, è innocente fino a prova contraria, perché quel momento di cattiveria a nulla serve se non a determinare nell'indagato un momento di pressione e repressione che, probabilmente anche per stanchezza, porta ad un cedimento non solo psicologico.

Vorrei rilevare anche un altro elemento e cioè che inevitabilmente questo modo di operare provoca dei disturbi fisici e psichici, che oggi vengono denunciati in ordine alla persona del dottor Cusumano. Chi visita le carceri sa benissimo che si tratta di disturbi che appartengono alla maggioranza della popolazione carceraria; com'è scritto in un bellissimo libro intitolato «Ferri battuti», il carcere è brutto e non serve a nulla, serve soltanto a far soffrire il detenuto. In questo libro si parla di tutti, anche dei diritti del colpevole, tralasciando coloro che – ripeto – sono innocenti fino a prova contraria e che si trovano in custodia cautelare. Il carcere – ripeto – è brutto per tutti.

Mi si permetta poi un'ulteriore considerazione relativa alla seconda disfunzione. Il carcere diventa ancora più brutto se l'indagato, il detenuto, è un «personaggio». Da parte di una certa magistratura c'è il desiderio di colpire il personaggio pubblico, perché più l'indagato è famoso, più si dà soddisfazione a quel protagonismo che, purtroppo, caratterizza troppi magistrati.

Tempo fa ho affermato che le inchieste giudiziarie in questo paese sembrano essere una lotteria del «Gratta e vinci»: i magistrati grattano

e, se esce l'inchiesta famosa, vincono. A tal proposito, vorrei fare riferimento anche al pretore Madaro il quale, assumendo la difesa del dottor Di Bella, sperava ma non pensava di poter ottenere tutta quella notorietà che lo ha portato ad una candidatura e che, per fortuna, non lo ha fatto diventare parlamentare europeo.

Ritengo che questo sia un problema da risolvere.

Sono poi apprezzabili le attenzioni prestate al dottor Cusumano; è apprezzabile il fatto che si sia sollecitamente pensato ad un nuovo trasferimento da Parma a Roma – ma non capisco perché sia stato trasferito da Catania a Parma – così come è apprezzabile l'attenzione per cui si vuole che il dottor Cusumano sia detenuto in un carcere attrezzato come centro clinico, o l'attenzione che si presta perché la sua vita sia, in un certo senso, cautelata.

Il problema del dottor Cusumano è però il problema di tanti detenuti. Pertanto, oggi rappresentando in questo mio intervento i diritti del signor Cusumano, intendo rappresentare i diritti di quanti detenuti, innocenti fino a prova contraria, ma poi anche colpevoli, vedono i loro diritti fondamentali, i diritti umani, calpestati da un comportamento, da un sistema giudiziario che definire stravagante è fargli un complimento. (*Applausi dei senatori Caruso Antonino e Bruni*).

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interpellanza e dell'interrogazione all'ordine del giorno è così concluso.

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 41) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Donato Manfroi

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Donato Manfroi, procedimento penale n. 104/97 R.G. pendente presso il Tribunale di Belluno per il reato di cui all'articolo 327 del codice penale (eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorità)» (Doc. IV-quater, n. 41).

La relazione è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari propone di dichiarare che il fatto per cui è in corso il procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Domando al senatore Preioni, relatore in sostituzione del senatore Pastore, se intende intervenire.

PREIONI, *f.f. relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta diffusa a tutti i componenti del Senato.

RUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario alla proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Infatti, si tratta di un episodio che certamente presenta connotazioni politiche ma, a mio avviso, non rientra nell'esercizio delle funzioni parlamentari. Si tratta di un fatto commesso dal senatore Manfroi in qualità di sindaco del suo comune per protestare nei confronti di una festa nazionale che richiedeva l'esposizione della bandiera. Mi sembra che in questo caso manchi il nesso tra il fatto e l'esercizio delle funzioni parlamentari, quindi vorrei dar conto di un mio voto in senso contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento in esame ricade nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

È approvata.

Discussione del documento:

(Doc. IV-*quater*, n. 42) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Donato Manfroi

Reiezione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV-*quater*, n. 42, recante: «Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Donato Manfroi (procedimento penale n. 132/56 R.G. pendente presso il Tribunale di Belluno per il reato di cui all'articolo 340 del codice penale (interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità)».

La relazione è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari propone di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento non concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricade, pertanto, nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Domando al relatore, senatore Russo, se intende intervenire.

RUSSO, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta, nella quale si dà conto del parere contrario della Giunta

trattandosi di un fatto non legato all'esercizio delle funzioni parlamentari.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di intervenire, metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare che il fatto per il quale è in corso il procedimento in esame non ricade nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

(Segue la votazione per alzata di mano)

Essendo incerto l'esito della votazione, dispongo che la stessa venga effettuata mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 43) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Francesco Pontone

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV-quater, n. 43, recante: «Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Francesco Pontone, procedimento penale n. 1954/98 R.G.N.R. pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza per i reati di cui agli articoli 110, 595, commi 1 e 2, del codice penale, e 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione con il mezzo di stampa); 57 e 595, commi 1 e 2, del codice penale, e 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione con il mezzo della stampa)».

La relazione è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari propone di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade, pertanto, nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al senatore Preioni, relatore in sostituzione della senatrice Siliquini, se intende intervenire.

PREIONI *f.f. relatore*. Signor Presidente, mi riporto alla relazione scritta presentata. La proposta è di dichiarare insindacabili le espressioni usate dal senatore Pontone.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di intervenire, metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

ri di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

È approvata.

Sull'ordine dei lavori

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, onestamente sono sorpreso che questioni delicate come quella dell'insindacabilità vengano deliberate da un'Aula praticamente vuota. Purtroppo vi è contemporaneamente seduta delle Commissioni.

Vorrei far presente che questo non è un buon modo di procedere e sono molto rammaricato di dirlo anche al Presidente. Non possono essere fatti casuali: ho visto che si accendevano le luci rosse e verdi del dispositivo elettronico, come fossero bandierine del tricolore italiano. Il tricolore a me sta molto a cuore, ma questa non è buona ragione per cui, usandolo in modo diverso, uno possa essere processato solo perché fa parte di dissenso politico. *(Applausi dei senatori Scopelliti e Bruni).*

PRESIDENTE. Grazie, senatore D'Onofrio. L'orientamento di procedere secondo questo ordine dei lavori è emerso in sede di Conferenza dei Capigruppo.

Onorevoli colleghi, poiché è previsto che la discussione del successivo ordine del giorno debba iniziare alle ore 16,30, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,05, è ripresa alle ore 16,35).

Discussione dei disegni di legge:

(4046) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1999, n. 119, recante proroga del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(4026) SPECCHIA ed altri. – Proroga dei termini per la presentazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale *(Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1999, n. 119, recante proroga del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale», già approvato dalla Camera

dei deputati, e «Proroga dei termini per la presentazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale», d'iniziativa dei senatori Specchia, Maggi, Cusimano e Cozzolino.

Il relatore, senatore Giovanelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, ne ha facoltà.

GIOVANELLI, *relatore*. Signor Presidente, chiedo scusa per il ritardo, ma la modifica del calendario dei lavori dell'Aula ci ha costretti ad un *tour de force* in Commissione.

Il decreto-legge, del quale propongo la conversione, proroga semplicemente il termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale in relazione al fatto che tale modello è stato predisposto tardivamente e le imprese non hanno avuto il tempo di studiarlo e di compilarlo adeguatamente.

Devo aggiungere che, nelle more della conversione in legge di questo decreto, un'altra legge da noi approvata ha spostato questo termine al 30 giugno di ogni anno; pertanto, la parte del decreto che rimane, «viva e utile» riguarda lo spostamento, non *una tantum* ma annuale, del termine di presentazione del modello da parte del Ministero competente entro la data del 1° marzo di ciascun anno, con la fissazione in 120 giorni del termine consentito alle imprese a partire dalla data di tale presentazione per compilare e presentare le relative dichiarazioni.

Il decreto-legge consiste soltanto in questo e credo si possa procedere molto semplicemente alla sua conversione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Maggi. Ne ha facoltà.

MAGGI. Signor Presidente, signor Ministro, senatore Giovanelli, sinceramente pensavo che l'intervento del relatore fosse più ampio in riferimento a questo disegno di legge anche per quanto attiene il dibattito, direi alquanto approfondito, che si è tenuto in Commissione. Quindi, non so se devo attenermi a ciò che il relatore ha detto un attimo fa oppure far riferimento al dibattito che si è svolto in Commissione.

Ritengo a questo punto mio dovere far riferimento al dibattito in Commissione, diversamente strozzeremmo o non faremmo per niente il dibattito, riducendo l'importanza di questo disegno di legge ad una mera azione notarile.

Signor Ministro, in riferimento alla proroga al 30 giugno 1999 dei termini per la presentazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale (MUD) – perché in effetti questo disegno di legge a questo fa riferimento, salvo un'ulteriore integrazione con il comma 2 dell'articolo 1 nell'ipotesi che possa intervenire qualche modifica allo stesso MUD – disponiamo già in ogni caso della legge n. 133 del 1999 che, all'articolo 6, comma 14, sancisce tale proroga. Quindi, questo ulteriore disegno di legge, laddove facesse accenno alla sola proroga, non avrebbe senso, a meno che non si prenda in considerazione il comma 2 dell'articolo 1 che fa riferimento anche ad una ipotesi di modifica dello stesso MUD.

Il problema è se in effetti riteniamo che la proroga al 30 giugno 1999 possa essere soddisfacente, risolva cioè il problema del MUD e non crei problemi alle aziende; questo era il tema, se cioè su questo versante avessimo effettivamente sufficiente conoscenza del concetto di rifiuto e quindi potessimo, senza creare ulteriori problemi, addivenire al varo del disegno di legge in discussione.

Del resto, il disegno di legge governativo n. 4046 nel convertire in legge il decreto-legge 30 aprile 1999, n. 119, lascia immutata la proroga al 30 giugno 1999; esso è peraltro innovativo al comma 2, come dicevo poc'anzi, dell'articolo 1 in riferimento alle eventuali modifiche o integrazioni allo stesso modello unico, per cui, lo ripeto, non aveva alcuna influenza sulle proroghe.

Del resto, caro collega Giovanelli, in tal senso ci siamo espressi anche noi di Alleanza Nazionale attraverso la presentazione del disegno di legge n. 4026, che vede primo firmatario il senatore Specchia. Tuttavia, nel corso della discussione della proroga della presentazione del MUD in 13ª Commissione permanente è stata evidenziata la necessità di promuovere una legge che definisca una volta per sempre la linea di demarcazione tra rifiuto e prodotto, nonché in modo univoco quale significato si intende dare al termine «disfarsi».

È evidente allora che queste titubanze rendono incerta anche la presentazione corretta del MUD, le cui conseguenze saranno penalizzanti per molte aziende. Ebbene, in attesa di definizione certa del termine «rifiuto», le vie possibili per evitare vessazioni inopportune agli operatori di settore sono, a nostro avviso, una ipotesi di decreto-legge di ulteriore proroga, un disegno di legge da esaminare in sede deliberante che definisca il rifiuto (e in tal senso sono stati presentati due disegni di legge, uno a firma del senatore Giovanelli e uno che vede come primo firmatario il senatore Specchia).

Un altro suggerimento potrebbe essere quello di accogliere l'emendamento 1.3 della minoranza, che vede come primo firmatario il senatore Manfredi. Purtroppo, non ci pare che il Governo sia disposto a percorrere una di queste vie. Ha scelto una quarta via, quella della circolare esplicativa – almeno questo si è detto in Commissione – che non credo abbia alcuna validità di legge, per cui lascia immutato e irrisolto il problema, che potrebbe a nostro avviso essere risolto anche dall'ordine del giorno presentato dai colleghi di maggioranza, a patto che – presumiamo – nel chiedere che il Governo si impegni a prorogare il termine della presentazione del MUD al 31 dicembre 1999 espliciti con quale strumento debba procedere il Governo perché l'iniziativa sia tempestiva ed efficace.

Sulla base di queste considerazioni ritengo sia opportuno, anche in riferimento all'emendamento presentato nonché all'ordine del giorno della maggioranza, un approfondito dibattito. (*Applausi Gruppo Alleanza Nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bortolotto. Ne ha facoltà.

BORTOLOTTI. Vorrei ridimensionare la questione all'effettiva portata del provvedimento che abbiamo davanti. Si tratta semplicemente di prorogare i termini per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale. È un modello che ha subito recentemente modificazioni nella sua struttura, che non hanno consentito agli imprenditori di presentarlo nei tempi previsti; quindi, è intervenuto un decreto-legge del Governo che ha rinviato il termine del 30 aprile, previsto dalla legge, al 30 giugno. Questo è il disegno di legge che abbiamo davanti.

Per la verità, se fosse tutto qui, non sarebbe nemmeno necessario discuterlo perché, come ha ricordato anche il senatore Maggi, questo rinvio è già stato introdotto nella nostra legislazione con il collegato fiscale alla finanziaria e quindi avremmo potuto risparmiare all'Aula di perdere del tempo; infatti, una cosa già approvata per legge è inutile provarla di nuovo con la conversione di un decreto.

Per la verità, questo decreto contiene anche un punto, introdotto con un emendamento alla Camera, secondo il quale, qualora si renda necessario apportare nell'anno successivo a quello di riferimento modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, queste modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, senza la necessità di approvare ogni volta una legge come avviene nel caso al nostro esame.

Bisogna però dire che anche l'efficacia della disposizione al nostro esame, che dà una validità innovativa a questo provvedimento che altrimenti sarebbe del tutto inutile, si avrà casomai l'anno prossimo, perché quest'anno abbiamo già fissato la data del 30 giugno. Quindi, il Parlamento avrebbe un anno di tempo per provvedere, per cui sarebbe stato possibile stabilire che, se vi è qualche modifica da apportare al MUD, il termine per la sua presentazione è fissato due mesi dopo l'introduzione di tale modifica, prevedendone l'introduzione in qualche altro provvedimento: in Commissione ambiente ne abbiamo uno che si presta a questo scopo. Sarebbe stato sufficiente fare questo inserimento entro il mese di gennaio, per esempio, per non avere alcun problema.

Quindi, il vero motivo per cui c'è stato un dibattito sia in Commissione sia in Aula è il fatto che vi è la proposta di utilizzare la conversione del decreto per inserire la proroga del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nella parte riguardante la questione dei cosiddetti mercuriali.

Nel nostro paese vige una disciplina in materia che esclude dal regime dei rifiuti (quindi dai controlli, dalle autorizzazioni al trasporto, dalle autorizzazioni agli impianti di smaltimento, dalla tenuta dei registri dei rifiuti da parte delle aziende interessate) alcuni materiali, definiti con un termine credo molto antico, ormai fuori dall'uso comune, mercuriali, cioè rifiuti riutilizzabili, e cioè la carta straccia, la ferraglia, quei materiali cioè utilmente riutilizzabili che, quindi, non devono entrare nel ciclo dei rifiuti.

La Comunità europea ha più volte ribadito che una distinzione dei rifiuti basata solamente sul loro riutilizzo si presta, anzi è causa di abusi che, quando si verificano nel settore dei rifiuti, provocano danni all'ambiente e alla salute della popolazione anche gravissimi. Vi sono, cioè,

prodotti tutt'altro che riutilizzabili ma che, fingendone un loro riutilizzo, possono essere smaltiti in modo molto più economico che non passando attraverso i sistemi corretti. Posso riportare degli esempi che si verificano quotidianamente in tutto il paese: un'azienda che produce rifiuti molto ricchi di sostanze tossiche sostiene che essi servono da concime e decide di interrarli in un campo, magari acquistato all'uopo oppure pagando il proprietario, dichiarando di aver concimato in tal modo il campo. Naturalmente il campo viene completamente desertificato ma il costo dell'operazione per l'azienda è molto inferiore al costo che avrebbe dovuto sostenere delegando una ditta specializzata a trattare adeguatamente questi rifiuti.

Con la situazione oggi vigente che lega la definizione del rifiuto al mancato riutilizzo del prodotto in un ciclo produttivo, corriamo questi rischi, per cui si verificano un'enormità di situazioni di questo tipo. La difficoltà, quindi, consiste nel distinguere tra materiali effettivamente riutilizzabili e rifiuti che si vuol far passare per riutilizzabili al solo scopo di ridurre i costi del loro smaltimento. Questo problema – che potrebbe apparire semplice – in realtà è complicatissimo, tanto che la Comunità europea non è ancora riuscita a dare una definizione di «rifiuto» che riesca a risolvere il problema. Allo stesso modo nel nostro paese esistono delle difficoltà di attuazione e di interpretazione della norma.

Attualmente la definizione di «rifiuto» è qualunque sostanza di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi, e questo effettivamente sposta il problema dalla definizione di «rifiuto» a quello di cosa significhi «disfarsi». Infatti, se getto il materiale in un fosso significa che me ne sono disfatto e allora è da considerarsi come rifiuto; se invece lo consegno ad un impianto di trattamento che lo trasforma in prodotti utili me ne disfo ugualmente ma non si può considerare un rifiuto come nel caso precedente.

Quando è stato posto il problema, che si porrà concretamente con la scadenza dell'ultima proroga del cosiddetto decreto sui mercuriali a fine mese, il Ministero dell'ambiente ha proposto una soluzione: predisporre una circolare con la quale venga definito esattamente cosa si intende con il termine «disfarsi» e che consenta di distinguere i prodotti effettivamente riutilizzabili, e che non devono entrare nel ciclo dei rifiuti, dai rifiuti che invece devono essere soggetti a tutti gli obblighi di registrazione e di autorizzazione al trasporto e allo smaltimento per evitare gravi danni e gravi conseguenze ambientali.

È stato invece presentato un ordine del giorno che sembra essere un articolo di legge. Con esso si impegna il Governo a prorogare al 31 dicembre 1999 il termine di cui all'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Sostanzialmente, si intende ulteriormente prorogare fino al termine dell'anno in corso il vecchio regime già sotto osservazione dell'Unione europea, la quale ha minacciato di applicare all'Italia una condanna per non avere attuato la direttiva comunitaria sui rifiuti.

Tale proroga non risolverebbe alcun problema. Infatti, alla fine dell'anno saremo costretti ad assumere una nuova decisione: si dovrà prevedere un'altra proroga, come avviene da anni, andando incontro –

così come adesso – alle sanzioni imposte dall'Unione europea per le inadempienze del nostro paese, oppure si dovranno finalmente definire in modo efficace cosa sono i «rifiuti» e quali sono i materiali che possono essere riutilizzati e che non devono soggiacere al regime dei rifiuti.

Ritengo che il problema possa essere risolto in tempi brevi con l'emanazione di una circolare da parte del Ministero dell'ambiente e in tempi medi (si tratta di alcuni mesi) con l'approvazione del disegno di legge attualmente all'esame della Commissione ambiente del Senato, evitando ulteriori proroghe che rimandano a tempi lunghi la soluzione del problema, quando magari l'Italia sarà già stata condannata dall'Unione europea e definita il solito paese che cerca di risolvere la questione ambientale con scappatoie, sotterfugi e proroghe anziché affrontare seriamente il problema.

Invito pertanto i presentatori dell'ordine del giorno n. 1, che reca come prima firmataria la senatrice Bucciarelli, a riflettere su questo alla luce della disponibilità del Ministero ad emanare una circolare e anche alla luce del disegno di legge già all'esame della Commissione ambiente del Senato.

Propongo, quindi di ritirare l'ordine del giorno, altrimenti l'Italia rischia di fare una pessima figura davanti all'Unione europea.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bucciarelli la quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche l'ordine del giorno n. 1.

GIOVANELLI, *relatore*. Signor Presidente, è probabile che io non abbia un'esatta nozione delle procedure, ma ritengo che prima si debba svolgere la discussione generale per poi procedere all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Giovanelli, l'ordine del giorno si illustra in sede di discussione generale. Il senatore interviene in discussione generale e in tale contesto illustra anche l'ordine del giorno; questo è ciò che ho chiesto di fare alla senatrice Bucciarelli.

D'altra parte, i colleghi hanno già espresso alcune valutazioni sull'ordine del giorno n. 1; pertanto, la senatrice Bucciarelli, anche sotto questo profilo, avrà materia di discussione da affrontare nel suo intervento.

Dopo questa precisazione, ha facoltà di parlare la senatrice Bucciarelli.

BUCCIARELLI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, nel mio intervento intendo illustrare l'ordine del giorno, anche se mi è già stato chiesto di ritirarlo prima ancora di esporne le motivazioni.

È già stato sostenuto in vari interventi che il 30 giugno 1999 scade l'ultima proroga introdotta con il disegno di legge collegato alla finanziaria per il passaggio dei materiali cosiddetti quotati dal regime delle merci a quello dei rifiuti.

Dal 1° luglio 1999 – ne ha già parlato il collega Bortolotto – i mercuriali e tutti gli altri materiali che la normativa vigente nazionale o regionale escludeva dal regime dei rifiuti saranno per la prima volta qualificati come rifiuti.

Questo è il dato di partenza. Ora, cari colleghi e caro Ministro, si tratta di materiali quotati in borsa e di altre materie prime e secondarie che nell'immaginario collettivo non rientrano nella generica categoria di rifiuto, perché prendono parte al ciclo di produzione e consumo in modo continuo senza accedere alla procedura di recupero né a quella di smaltimento. Solo per fare alcuni esempi, si tratta del vetro, dell'alluminio, della carta e di tutte le rese dei giornali, ma anche dei famosi stracci, che, come voi sapete, rappresentano grande parte dell'industria tessile pratese (da ciò anche il mio attaccamento alla materia), e di tutto quanto è casame tessile, non solo gli stracci.

Parliamo dunque di materie prime a tutti gli effetti il cui assoggettamento al regime dei rifiuti comporterà una serie di rigidità burocratiche, di ripercussioni negative sia sulle imprese che le utilizzano sia anche, in ultima analisi, sull'ambiente. La scarsa accettazione del bene prodotto con il rifiuto da parte del pubblico porterebbe infatti ad un decremento dei prezzi dei prodotti stessi, come ci hanno detto molti imprenditori, mentre gli accresciuti oneri amministrativi e gestionali, a mio avviso ingiustificati, a carico delle imprese potrebbero comportare una loro disaffezione a questi materiali (che non sono rifiuti ma sono riutilizzati ad oggi da gran parte della nostra economia), portando solo alla ricerca di materie alternative.

Credo che tutto questo andrebbe a discapito dell'economia perché le imprese del settore sarebbero nel lungo periodo costrette a chiudere o a convertirsi e anche, ritengo, a discapito dell'ambiente, perché ciò che di fatto non era rifiutato, né abbandonato e trovava una propria collocazione sul mercato dovrebbe invece essere smaltito con costi aggiuntivi per tutta la collettività.

La proroga in questione riguarda, come sanno bene i colleghi che seguono meglio questa materia, il comma 5 dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 22 del 1997, il cosiddetto decreto Ronchi, che ha riformato il sistema industriale di gestione dei rifiuti conformandolo – e sono molto d'accordo – ai principi della salvaguardia ambientale, del «chi inquina paga» e della responsabilità condivisa, riconosciuti a livello internazionale, e che costituisce una sorta di normativa quadro in materia.

Si tratta di una proroga, come ha affermato con ragione il collega Bortolotto a cui si è fatto ricorso tante volte: non so se ho contato bene, ma certamente più di venti, se si considerano i tanti decreti-legge di questi anni, prima che si approdasse al decreto delegato attualmente in vigore.

La proroga in questione era contenuta anche nella legge n. 426, come ho già detto, e cioè nel collegato alla finanziaria dello scorso anno. Si tratta di una proroga la cui necessità nasce da un equivoco di fondo, a mio avviso, che è irrisolto nella legislazione attuale. A mio avviso, ciò che manca nell'ordinamento giuridico italiano, infatti, è una precisa e incontrovertibile definizione di «rifiuto», che escluda tutti i materiali che

possano rientrare immediatamente nel processo produttivo, anche in seguito al trattamento industriale, senza passare per la procedura di recupero già definita come tale.

Le incertezze interpretative – della questione il Ministro, devo dargliene atto, si è occupato attivamente – derivano in via principale dalla normativa comunitaria. Le direttive CEE 75/442 e 91/156 sui rifiuti hanno infatti introdotto la definizione secondo cui il «rifiuto» è ciò di cui ci si disfa o di cui si ha l'intenzione di disfarsi, per volontà o per obbligo legislativo, e che rientra nell'allegato 1 della seconda delle direttive che ho citato. Questa definizione, cari colleghi, è ambigua, perché il termine «disfarsi» si presta a molteplici interpretazioni e perché l'elenco contenuto nell'allegato citato è aperto, non individua categorie di rifiuti definite, chiuse, identificabili quindi senza possibilità di errore. Neppure la Corte di giustizia delle Comunità europee ha sciolto questo problema, cioè se e quando siano da considerarsi rifiuti le sostanze di scarto suscettibili di riutilizzazione economica. È un punto aperto, secondo me, in sede comunitaria. Ciò, di fatto, ha dato luogo a comportamenti normativi differenziati da parte dei paesi dell'Unione europea.

Se quanto ho detto è plausibile, se è vero, l'ordine del giorno vuole impegnare il Governo a prorogare, per la prima volta in modo finalizzato (io indico il 31 dicembre 1999, ma si possono vedere altri termini, come dirò in fondo), i termini di cui al comma 5 dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 22 del 1997; questo per evitare l'illegalità o una serie di ingiusti obblighi burocratici a una vasta fetta del mondo produttivo del paese.

Ma se facessimo questo e basta, avrebbe ragione il collega Bortolotto, sarebbe solo l'ennesima proroga (20, 21, 22, 23, la serie dei numeri è illimitata, chissà che numero troverà chi verrà dopo di noi). Non a caso abbiamo posto la questione di un tempo che sia credibile e agile per arrivare all'interpretazione autentica del concetto di rifiuto: la proroga, una volta tanto, non è al buio ma finalizzata a consentire l'interpretazione autentica del termine «rifiuto», con il che vi sarebbe l'uscita definitiva da questa *querelle* che sta mettendo e tenendo nell'incertezza gran parte dell'impresa italiana.

Ben venga la circolare del Ministro: nei luoghi dove le imprese ci sono e dove la gente lavora va bene qualunque strumento; in alcune regioni stanno cercando di fare accordi di programma ... Tuttavia, sappiamo che se il problema è di interpretazione autentica legislativa, la fonte vera di diritto è quella della legge, non può essere affidata alla circolare, perché altrimenti gli organi preposti alla tutela e al controllo se vogliono vanno nelle imprese e se non vogliono non ci vanno. Non è possibile!

Sono anche firmataria di un disegno di legge, che mi pare molto condiviso, anche se le disposizioni legislative e le definizioni autentiche possono ritenersi sempre perfettibili. Comunque, proprio come atto di assunzione di responsabilità grande da parte del Parlamento, credo si debba convenire che, in realtà, non è interesse di questo paese aumentare i rifiuti, che laddove ci si è ingegnati a riutilizzare le materie di scarto di altre lavorazioni ciò è cosa buona per l'ambiente e per l'impresa e

che coloro che a questo si orientano non possono vivere nell'incertezza, né possono vedersi complicare la vita ogni giorno di più da nuove normative. Per cui in quest'Aula una volta tanto conveniamo sì di chiedere al Governo la proroga – non in questo decreto per non mettere a rischio l'altra parte del provvedimento – ma essa deve rappresentare una assunzione di responsabilità condivisa in quest'Aula per dichiarare che tutte le forze parlamentari si impegnano a dare in tempi rapidi una soluzione legislativa alla materia.

Ne vedremo delle belle nei prossimi anni in sede comunitaria! Bisognerà anche aumentare la nostra capacità di stare sul versante europeo, perché molto spesso una parola tradotta bene o male – non sono cose da poco – può rappresentare la vita o la morte di talune imprese. Se siamo tutti europei, non solo è necessario imparare a stare nei luoghi della contrattazione per tenere alti gli interessi del nostro paese e delle nostre forze economiche, ma bisogna anche aumentare la nostra capacità di tradurre, in modo che, ad esempio, «disfarsi» si legga in un modo anziché in un altro.

Allora, non ritiro l'ordine del giorno, piuttosto chiedo ai colleghi che hanno avanzato proposte di emendamento al decreto di ritirarle, dal momento che ne possono mettere a rischio l'approvazione.

Pertanto, mantengo l'ordine del giorno con il quale chiederei, invece, al Governo di impegnarsi per non lasciare nell'incertezza questa parte importante delle imprese italiane e di assumere qui, con un grande senso di responsabilità, ma anche ufficialmente e con la sacralità che devono avere le decisioni in quest'Aula, l'impegno a decidere sull'interpretazione autentica.

Credo che queste siano due cose che si possono fare e che tengono conto delle imprese e dell'ambiente; non farle – a mio avviso – significa far cadere tutti nell'incertezza e ciò non fa onore nemmeno al Parlamento. Pertanto, non ritiro il mio ordine del giorno – collega Bortolotto – ma, anzi, invito tutti a votarlo. (*Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo e del senatore Pastore. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manfredi. Ne ha facoltà.

* MANFREDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, penso che la discussione sia già entrata nel vivo perché, anche se in effetti il decreto al nostro esame si ripropone sostanzialmente di prorogare fino al 30 giugno 1999 il termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale, il problema è ben altro.

Per quanto riguarda la proroga contenuta in questo decreto, possiamo essere sostanzialmente d'accordo. Con essa, infatti, il Governo ha cercato di rimediare ai disagi delle imprese provocati dalle modifiche introdotte al MUD, a pochi giorni dalla scadenza dei termini di presentazione. Tuttavia, come dicevo, il problema è un altro e con gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto siamo già entrati nel merito.

Il 30 giugno 1999 – quindi con una coincidenza di date che può, per chi non ha approfondito l'esame di questo decreto, trarre in inganno – scade anche la norma contenuta nel decreto legislativo n. 22 del 1997, che riguarda il termine per conformarsi alle norme sui rifiuti e, quindi, anche al MUD – ma non solo al MUD –, per quanto riguarda le attività connesse con l'utilizzo dei materiali e delle sostanze che vanno sotto il nome di mercuriali.

Non c'è bisogno che io ripeta che cosa siano questi mercuriali; tuttavia, è necessario che io sottolinei che si tratta di materiali che assolutamente rifiuti non sono. In altri e più chiari termini, considerare tali materiali come rifiuti aumenta enormemente le difficoltà burocratiche, ma soprattutto i costi che incontrerebbero le piccole, le medie e le grandi imprese che operano con materiali di lavorazione che non sono rifiuti, ma che sono utilizzati in altro procedimento produttivo e, soprattutto, per il trasporto da una ditta ad un'altra o da un luogo ad un altro.

Le difficoltà che si creeranno dal 1° luglio ai produttori che trasferiscono tali prodotti consistono, infatti, non solo nell'aumento del carico burocratico già oggi difficilmente sopportabile, ma soprattutto nell'aumento elevato dei costi, in particolare di quelli di trasporto.

Ricordo a me stesso, ma senza la presunzione di elencare tutti gli adempimenti sui rifiuti, che i materiali considerati rifiuti hanno bisogno della compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale, di cui stiamo trattando; hanno bisogno dell'annotazione giornalieri sui registri di carico e scarico per ogni tipologia di materiale e della compilazione del formulario per il trasporto. Inoltre, insorgono per essi vincoli alle importazioni ed esportazioni; esiste l'obbligo di utilizzare per il loro trasporto solo mezzi appositamente autorizzati, con un aggravio di costi, e l'impossibilità di trasportare altre merci e, quindi, con una moltiplicazione dei viaggi a vuoto.

Ma non basta. È previsto anche l'obbligo dell'autorizzazione per gli impianti e per il loro esercizio; sono stabiliti dei limiti alle emissioni in atmosfera dei derivati degli impianti (mi riferisco a quei rifiuti che dovessero essere distrutti); infine, è previsto l'obbligo di iscrizione all'albo con rilascio di garanzie fideiussorie.

In altri termini, le lamentele di chi afferma che la gestione dei rifiuti è diventata un affare e che è a forte rischio di speculazione sono giustificate. Ma dobbiamo anche aver chiara la convinzione che ciò è dovuto, a mio parere, ad un approccio errato al problema.

Anche dalle parole del collega Bortolotto, che mi ha preceduto, posso dedurre che si sta facendo strada una convinzione (per non dire che la strada se l'è già fatta), e cioè che nel campo della legislazione ambientale ciò che viene perseguito è basato soprattutto sul presupposto che il cittadino è pregiudizialmente e costituzionalmente fraudolento, per cui è necessario imporre una serie infinita di vincoli che poi magari lo Stato non è in grado di controllare e di far applicare.

Occorrerebbe, a mio parere, affrontare invece la questione da un punto di partenza diametralmente opposto, fissando cioè gli obiettivi per la salvaguardia dell'ambiente e della salute, demandandone l'applicazione al cittadino o all'impresa, ma controllando – ed è questo

il punto cruciale – in modo forse più incisivo il rispetto delle norme.

Ma, ritornando al nostro caso, i vincoli che si porranno dal 1° luglio porteranno all'affermazione del concetto, che io giudico assurdo, che tutto ciò che si trasferisce è da considerarsi potenzialmente o in effetti rifiuto, anche se si tratta di materiali riutilizzabili. La proroga solo al 30 giugno 1999, che era stata prevista nella presunzione che il Governo avrebbe risolto il problema della definizione di «rifiuto», non è più sufficiente, perché tale problema non è ancora risolto (mi riferisco alla definizione di «rifiuto» che escluda i materiali riutilizzabili i cosiddetti mercuriali), ma non è neppure in dirittura di arrivo.

Il Governo immagina di aver trovato la soluzione in tempo utile con una circolare di prossima emanazione (che è stata sottoposta all'attenzione della Commissione ambiente), nella quale ci si propone di precisare il concetto di «disfarsi», che è considerato uno dei due parametri per la definizione di «rifiuto»; l'altro è l'inclusione oggettiva degli stessi negli elenchi dei decreti sulla materia specifica.

Noi siamo favorevoli a tale interpretazione, nella sostanza, ma assolutamente contrari al tipo di norma (una semplice circolare), che non avrebbe alcun valore giuridico. Ecco perché abbiamo presentato un emendamento, che illustrerò in seguito, il quale è costituito da due parti e che nella parte più interessante posso anticipare che proroga ulteriormente, al 31 dicembre 1999, la norma che differenzia i mercuriali dai rifiuti, ma sono disponibile a ridurre al massimo la proposta di questa proroga, anche solo a due o tre mesi, perché essa non è fine a se stessa – come ho sentito dire in quest'Aula – ma è funzionale solo alla predisposizione di una legge sul concetto di rifiuto che escluda i cosiddetti mercuriali.

Al disegno di legge in materia, che è già stato presentato e che noi abbiamo anche firmato come opposizione, ci impegniamo a lavorare in tempi brevi. Non siamo, però, favorevoli all'ordine del giorno n. 1, perché abbiamo la sensazione – ma sentiremo il Governo cosa avrà da dirci in merito – che ci sia un'opposizione a questo tipo di normativa, cioè ad una legge che definisca il termine «disfarsi» e quindi il concetto di «rifiuto», tant'è che mi è stato riferito che il Governo sarebbe contrario alla procedura in sede deliberante in Commissione.

Quindi, non vedo tempi brevi per la discussione di questo argomento. Se se ne discuterà, noi siamo disponibili a valutare la più ampia possibilità di scelta delle soluzioni, ma riteniamo che sia doveroso concedere agli operatori un'ulteriore proroga, perché non è giusto far ricadere su di loro le inadempienze dello Stato.

Questo è il mio pensiero; mi riservo di tornare sull'argomento più specificamente in sede di illustrazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mantica. Ne ha facoltà.

MANTICA. Signor Presidente, credo di dover richiamare anche la sua attenzione perché questa vicenda avrà alcuni snodi procedurali e

vorrei invitare il Ministro dell'ambiente a riflettere su una situazione che mi pare un po' kafkiana.

Noi abbiamo sostanzialmente un disegno di legge, presentato dal ministro Ronchi, che riguarda la conversione in legge del decreto-legge recante la proroga del termine di presentazione del MUD al 30 giugno, sul quale il Ministro, per mille motivi, anche legittimi e che noi comprendiamo, non intende modificare parere.

Dall'altra parte abbiamo una maggioranza, o almeno quasi tutte le forze della stessa, esclusi, credo, solo i Verdi, che, attraverso un ordine del giorno, cerca di invitare il Ministro a riflettere circa la possibilità di fare ancora una proroga, a condizione però che vi sia un impegno da parte del Parlamento a legiferare in materia, cioè sulla definizione di «rifiuto».

Aggiungo che vi è un'opposizione – ha appena parlato il senatore Manfredi, ma faccio riferimento anche a quanto ha detto il senatore Maggi – assolutamente disponibile a trovare le procedure più brevi per arrivare a legiferare in materia; quindi, essa accede a molte delle proposte fatte in sede di illustrazione dell'ordine del giorno da parte della senatrice Bucciarelli.

Ora, non credo che il Ministro voglia porre la questione in modo tale che la maggioranza sia costretta a votare a favore di una proroga al 30 giugno come se chiedesse una votazione di fiducia su un argomento sul quale la ragionevolezza di tutte le parti politiche sta cercando di aiutare lo stesso Ministro a trovare una soluzione che, da un lato, difenda legittimamente la sua posizione, che è quella di rispettare, una volta tanto, da parte dell'Italia gli impegni assunti in sede europea, e dall'altro, risolve un problema che obiettivamente esiste e che lo stesso collega Bortolotto non nega.

Faccio presente per i non addetti ai lavori – anche per dare un'idea delle dimensioni del problema, altrimenti sembra che stiamo parlando di una questione di lana caprina – che i settori interessati ai mercuriali, cioè carta, legno, tessile, arti grafiche e metalli non ferrosi, lavorano 9 milioni di tonnellate di prodotti che ogni anno vengono riciclati, rilavorati e riutilizzati nel ciclo produttivo e che sostanzialmente, se noi dovessimo fissare il termine della proroga al 30 giugno, diventerebbero in gran parte rifiuti.

Né vale la circolare. Io mi sono permesso – tra l'altro, devo dire al Ministro, anche facendo qualcosa che non credo un senatore della Repubblica sia autorizzato a fare – di far pervenire, attraverso il Presidente della Commissione – almeno in questo caso rispettando le procedure – alcune annotazioni in ordine alla circolare che il Ministro, con grande cortesia, ci ha inviato. Essa, infatti – al di là del fatto che anch'io come la collega Bucciarelli ritengo che non abbia valore giuridico – di per sé contiene almeno una frase che fa riferimento agli scarti non pericolosi che restano nel ciclo produttivo e che non richiedono attività di recupero intermedio, aprendo così un problema perché molti di questi materiali per essere riutilizzati devono essere trattati. Faccio l'esempio di un settore che conosco, quello della plastica, che di per sé non può essere riutilizzata così

com'è, ma in molti casi viene compattata, triturata, resa granulata, micronizzata e poi riutilizzata.

Torno a dire quindi che, secondo me, il nodo non è più di merito, perché mi pare che sul merito siamo d'accordo maggioranza e opposizione. Siamo d'accordo che non si può continuare con le proroghe ma siamo anche d'accordo sul fatto che la definizione di rifiuto è carente e crea problemi ad una attività produttiva che, tra l'altro, in Italia è particolare.

Credo dunque che lo sforzo debba essere quello di trovare una soluzione, a meno che il Ministro non voglia andare (ma non credo, perché lo conosco abbastanza per ritenere che non voglia assumere questa posizione) ad un confronto duro con il Parlamento per ottenere un voto dalla maggioranza, se mi consente, «costretto», cioè quasi imposto dal senso di appartenenza alla maggioranza stessa.

Lei sa, signor Ministro, che in Commissione vi è un disegno di legge – lo hanno detto in molti, lo ribadisco – firmato dal presidente Giovanelli e che ne è stato presentato un altro analogo dal senatore Specchia. Io stesso ho firmato il progetto del senatore Giovanelli, ponendo la sola condizione che fosse esaminato in deliberante, cioè che incontrasse almeno in sede di impostazione un forte consenso da parte di tutte le forze politiche e che anche il Ministro fosse disposto ad accettare tale sede, perché sono sicuro che potremmo approvare questa norma legislativa in tempi rapidissimi.

Allora, signor Ministro, a questo punto lei ci deve dire quale sceglie tra le quattro o cinque strade che ci si pongono di fronte. Ci deve dire se vuole a tutti i costi la conversione di questo decreto-legge senza alcuna modifica e senza lasciare aperta alcuna – non mi piace usare il termine «scappatoia» – via secondaria, che potrebbe essere costituita dall'ordine del giorno; oppure se accetta l'ordine del giorno, aggiungendo però come, dal punto di vista operativo, perché l'ordine del giorno è un appello alla buona volontà, ma va integrato. Infatti, se vedessi la maggioranza votare a favore della proroga al 30 giugno e a favore dell'ordine del giorno, francamente resterei molto perplesso in ordine alla sua coerenza. (*Commenti del senatore Giovanelli*). Senatore Giovanelli, se lei vota a favore della proroga al 30 giugno e vota a favore dell'ordine del giorno, di cui è prima firmataria la senatrice Bucciarelli, senza che il Ministro dica che l'ordine del giorno è accolto in quanto il Governo è d'accordo sulla sede deliberante, oppure in quanto il Governo intende presentare un altro disegno di legge, in quanto cioè indica degli strumenti, il discorso sarebbe incoerente. Può esservi un impegno, senza ordine del giorno, a procedere in sede deliberante, cioè il Ministro potrebbe concedere la deliberante sul disegno di legge Giovanelli e Specchia, ma, comunque, una risposta va data.

Lei si renderà conto, signor Ministro, che conseguentemente ogni Gruppo si comporterà, nel prosieguo di questo dibattito e in sede di votazione degli emendamenti, in maniera condizionata pesantemente dal suo atteggiamento. Le posso ribadire, a nome di Alleanza Nazionale la massima disponibilità per contemperare, da un lato, una esigenza formale del Ministro, sulla quale ha perfettamente ragione, perché non si può

continuare con le proroghe, siamo il paese di Pulcinella in questo senso, dall'altro per affrontare il problema così com'è: 9 milioni di tonnellate sono una cifra di grande rilevanza, alcuni settori industriali (li ha citati la collega Bucciarelli) quelli di Prato, ma anche tutto il settore del legno, della pannellatura ha questi problemi; il settore della plastica ha molti problemi, molte aziende vivono recuperando scarti di plastica. Sono settori importanti dell'economia, non è sufficiente la circolare ministeriale perché, signor Ministro, è vero come lei dice che molte volte i pretori chiedono le circolari al Ministero per una corretta interpretazione della legge, ma purtroppo questo è lasciato alla buona volontà dei magistrati, non è obbligatorio, né tanto meno le circolari ministeriali fanno giurisprudenza: sono, in realtà, delle interpretazioni libere e valgono quanto i pareri degli avvocati e dei procuratori.

Quindi, c'è una disponibilità anche da parte di Alleanza Nazionale a trovare i modi e i tempi più rapidi possibili. Vogliamo assumerci un impegno entro il 31 luglio? Credo si possa fare sia al Senato sia, concordandolo con la Camera, nell'altro ramo del Parlamento, cercando però di uscire da questa difficile vicenda, perché mi rendo conto che è difficile così come non è semplice definire il concetto di «rifiuto», però, vediamo di farlo, signor Ministro, in maniera tale da dare non solo una risposta formale, importante, in termini di rapporti con la Comunità europea e con le relative normative, ma, anche una risposta certa a chi in questo settore opera, è attivo, in un momento nel quale credo tutto possiamo fare in Parlamento, meno che creare situazioni tali che possano mettere in discussione l'occupazione e lo sviluppo. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

GIOVANELLI, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, gli interventi dei colleghi hanno portato la discussione oltre il testo del decreto; in particolare, si sono soffermati sull'ordine del giorno e sugli emendamenti che sono obiettivamente di rilievo infinitamente maggiore rispetto al contenuto di un decreto, la cui essenza è già stata realizzata da una norma approvata dal Parlamento. Tuttavia, è dovere del relatore richiamare l'attenzione sul fatto che questo decreto è all'esame del Senato in seconda lettura; che esso è già stato approvato dalla Camera dei deputati e corretto, che deve essere approvato definitivamente entro il 30 giugno, e che l'approvazione di eventuali emendamenti comporterebbe molto probabilmente la sua decadenza. Questa è la ragione per la quale chiedo a tutti i colleghi intervenuti di cercare di affrontare il problema sollevato con l'ordine del giorno e con alcuni emendamenti senza interrompere l'*iter* di un decreto che, in pochi minuti, potremmo convertire definitivamente in legge.

Resta il problema, qui emerso e sul quale non mi sono pronunciato in sede di relazione perché ritenevo non mi competesse, di affrontare una questione collegata all'oggetto del decreto. È vero, infatti, che se dal 30 giugno i cosiddetti materiali «mercuriali» fossero considerati, per

la prima volta nella legislazione italiana, a tutti gli effetti rifiuti, il Modello unico di dichiarazione ambientale dovrebbe essere modificato per ricomprendervi la annotazione di questi materiali. Quindi, vi è un fortissimo collegamento tra le due questioni e tuttavia, a mio parere, non siamo nelle condizioni di modificare utilmente il decreto nel corso di questa seduta del Senato, a meno di provocarne la decadenza. Pertanto, la questione della scadenza al 30 giugno, non per il modello unico di dichiarazione ambientale e la sua presentazione da parte degli operatori, ma della proroga relativa allo *status* dei mercuriali e di altri materiali, votata dal Parlamento con la legge finanziaria e che scade in tale data, deve essere risolta in altro modo.

Convengo con il senatore Mantica sull'importanza della materia e vorrei anche sottolineare un aspetto – se mi è permesso – sotto il profilo della politica ambientale: il riutilizzo diretto o indiretto, o comunque il riutilizzo di materiali all'interno dei processi produttivi, tenendoli al di fuori del circuito dei rifiuti, è una virtù del nostro paese dal punto di vista ecologico; una virtù indotta forse dalla carenza di materie prime; dall'ingegno italiano, da una tradizione. Il nostro è il paese che più di tutti gli altri riutilizza, in seconda istanza, materiali che diversamente finirebbero nel circuito dei rifiuti per essere smaltiti, abbandonati, recuperati o riciclati; un riutilizzo attuato attraverso passaggi che costituiscono transazioni commerciali, quantificati anche nel loro valore dalle borse merci della camera di commercio.

Credo che non possa sussistere interesse, da parte di nessun Ministro dell'ambiente, di nessuna politica ambientale, a definire come «disfarsi» una transazione commerciale qual è la cessione di un materiale ad altro imprenditore o ad altro soggetto produttivo, naturalmente nel rispetto di tutte le normative sanitarie ed ambientali che comunque vigono sull'utilizzo di qualunque materiale e su qualunque processo industriale. Ci troviamo, quindi, di fronte ad una questione che va affrontata sul piano della precisione della legislazione.

Condivido le sottolineature di chi ha sostenuto che la strada maestra per la soluzione di questo problema non sta in un'ennesima proroga, che pure – stanti i tempi – è necessaria, ma in una definizione legislativa più utile, più precisa, più coerente della nozione di «rifiuto».

Tale definizione normativa, però, non può essere elaborata liberamente dal nostro paese perchè vi è una nozione europea di rifiuto che va rispettata e, infatti, la nozione normativa proposta con il disegno di legge presentato da me e da altri colleghi riguarda l'interpretazione e non la nuova formulazione della definizione europea; tale interpretazione si riferisce, in particolar modo, al termine «disfarsi», che è la traduzione italiana della parola inglese «*to discard*» e della parola francese «*abandonner*» - termine molto chiaro – che non può significare «vendere».

Si crea un rifiuto quando nel ciclo di vita di un bene si presenta un momento in cui questo esce dal circuito economico e il detentore o se ne disfa, o l'abbandona o lo consegna ad una discarica o ad un impianto di smaltimento o di recupero. A quel

punto nasce il rifiuto; prima, siamo in presenza di un materiale. Questa è l'interpretazione cui bisogna giungere.

Dobbiamo comunque affrontare un punto delicato in quanto al riguardo c'è una giurisprudenza europea e ci sono difficoltà in tutti i paesi europei. Il presidente della D.G. XI (Direzione generale per l'ambiente della Comunità), il tedesco Kramer, ha dichiarato e scritto che l'interpretazione chiara della nozione di rifiuto è l'eccezione piuttosto che la regola – sono sue parole scritte – inoltre, in seno alla D.G. XI è in corso una serie di riunioni per precisare tale nozione.

In ogni caso, ritengo spetti ai Parlamenti nazionali quanto meno l'interpretazione della portata di tale nozione che, pur essendo riferita ad un termine poco importante, la parola «rifiuto», è uno dei pilastri del diritto dell'ambiente. Sulla nozione di rifiuto è fondata una parte importantissima del diritto dell'ambiente ed una serie robustissima di interessi economici.

Convengo pertanto con chi ha sostenuto che tale interpretazione non può essere fornita con una circolare. Il Ministro sa che il Parlamento ha delegato al Governo, in tema di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, l'emanazione di decreti legislativi che rappresentano l'equivalente di testi unici e l'Esecutivo ne ha emanati 70. Si tratta, pertanto, di un amplissimo margine per una normativa tecnica.

La definizione fondamentale di rifiuto – voglio dirlo chiaramente al ministro Ronchi – non può venire da una circolare. Tale definizione deve essere fondata sulla legge, sulle direttive europee e sull'interpretazione che ne deve dare il Parlamento.

Se questo non è chiaro, rimane fragile il fondamento di tutta la costruzione che è stata compiuta intorno a questa legislazione innovativa in materia di rifiuti.

Ritengo, pertanto, che in ordine a questo aspetto, il Governo debba tenere conto dell'opinione del Parlamento, senza pensare di risolvere il problema con una circolare, la cui autorevolezza è indiscutibile all'interno dell'amministrazione che la emette, ma che all'esterno rappresenta l'equivalente dell'opinione di qualunque privato cittadino.

Aggiungo, inoltre, che l'Aula del Senato, il 25 novembre 1998, ha votato un ordine del giorno che impegnava il Governo «ad attivarsi affinché sia escluso dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 22» – quello relativo ai rifiuti – «qualsiasi sostanza od oggetto che, pur apparentemente rientrando nelle categorie riportate nell'allegato A», cioè tutti i tipi di sostanze e materiali, dal momento che una categoria comprende tutti i beni e le sostanze non elencate nei punti precedenti, «presentando caratteristiche merceologiche, ambientali e sanitarie conformi alla normativa tecnica di settore» – lo ribadisco, senatore Bortolotto, e tale normativa rimane comunque in vigore – «è riutilizzato o destinato ad essere riutilizzato nello stesso o in altri processi produttivi della medesima o di altra natura tal quale, ovvero previo normale trattamento industriale cui pure sono sottoposti i prodotti se non vi sia necessità di operazioni di recupero. Impegna altresì il Governo ad agire in sede comunitaria nella stessa direzione».

Il Parlamento ha dato un'indicazione chiara al Governo ed io credo che su questo punto, almeno sulla nozione fondamentale di rifiuto, una circolare del Governo, ove voglia farla, (ed è la benvenuta, anche se il suo valore è quello che si è detto), debba tener conto ed adeguarsi alle opinioni del Parlamento e non possa essere scritta da esperti che, per quanto tali, non possono avere l'autorità di un ramo del Parlamento. Del resto, anche la Camera dei deputati ha votato un ordine del giorno che spingeva esattamente in questa direzione.

In questo modo, credo di avere risposto anche all'osservazione avanzata dal senatore Mantica, cioè di essermi esplicitamente pronunciato anche sulle questioni su cui dovrò dare parere formale fra poco. Noi abbiamo l'esigenza di convertire questo decreto così com'è; al tempo stesso, sottoponiamo al Governo la necessità, più o meno urgente a seconda dell'*iter* del disegno di legge, di una proroga del termine del 30 giugno per i mercuriali e gli altri materiali esclusi e, ovviamente, puntiamo a quella che è la strada maestra per la soluzione del problema, ovvero ad un'interpretazione legislativa, fatta con legge del Parlamento, che riconosca la virtù specificamente italiana, tutta italiana, di saper riutilizzare i materiali.

Non credo che dobbiamo andare in Europa a scusarci di nulla: abbiamo da imparare, ma abbiamo anche da insegnare agli europei, e la D.G.XI non è altro che un Ministero dell'Unione europea, non è il *sancta sanctorum*, e, una volta che essa abbia dato una definizione di «rifiuto», credo che ad un Parlamento nazionale debba restare l'autorità di darne l'interpretazione autentica per l'applicazione di tale norma nel proprio paese. (*Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo e dei senatori Polidoro e Specchia*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro Ronchi.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Sono stati introdotti diversi temi e cercherò di esporre le mie considerazioni, per quanto possibile, in maniera puntuale.

La senatrice Bucciarelli, illustrando l'ordine del giorno di cui è prima firmataria, diceva più o meno testualmente che stiamo parlando di carta, vetro, stracci e cascami tessili direttamente riutilizzabili. In parte a questa considerazione rispondeva, sia pure indirettamente, l'onorevole Mantica parlando di nove milioni di tonnellate di prodotti, che in realtà è una stima perché nessuno sa di che quantità stiamo parlando, non esistono dati ufficiali. Certamente stiamo però parlando di centinaia di tipologie di rifiuti speciali, alcuni dei quali pericolosi, che coinvolgono l'intero sistema di smaltimento, recupero e riutilizzo dei rifiuti industriali italiani: parliamo – ripetiamo – di centinaia di rifiuti.

Quello dei decreti più volte reiterati, ma perché non convertiti dal Parlamento – lo ricordo –, era un sistema tale che consentiva il seguente meccanismo per centinaia di rifiuti, centinaia! Una semplice valutazione economica, anche di una lira per tonnellata, per il solo fatto che ci fosse, consentiva di uscire dal circuito dei rifiuti, di affidare a chiunque il loro trasporto e il riutilizzo. Questo ha determinato guasti ambientali che

ancora stiamo pagando e ha messo in difficoltà coloro che svolgevano la corretta attività di recupero, perché evidentemente avevano dei costi aggiuntivi; non ha consentito il decollo di un sistema industriale di recupero dei rifiuti industriali, perché – ripeto – chi opera correttamente si trova a dover sostenere costi aggiuntivi elevati, e ha comportato gravissimi guasti ambientali.

Ho a disposizione – ve lo farò avere – un rapporto del NOE (il nucleo di carabinieri utilizzati dal Ministero dell'ambiente): nell'intercettare camion carichi di rifiuti, siccome questi erano quotati in Borsa, non potevano fare assolutamente nulla, anche se stavano vicino alla discarica illegale di Caserta, perché non erano «rifiuti»; e finché non li prendevi sul fatto, a scaricare invece che avviare al recupero, quelli non erano rifiuti. Abbiamo avuto impianti che dovevano fare il recupero, che avevano ricevuto quantità di rifiuti da avviare al recupero tali che, stante la loro capacità produttiva, avrebbero impiegato secoli. Evidentemente, lo stoccaggio di quei rifiuti industriali, che erano quotati in Borsa e che quindi erano fuori dalla nozione di rifiuti, era uno smaltimento illecito. Anche il substrato stradale è materiale di recupero e anche la ricopertura delle discariche è attività di riutilizzo, con la conseguenza che sostanze pericolose hanno inquinato le falde perché quei materiali non erano considerati rifiuti usciti dal circuito.

Dunque, io accetto questa discussione, ma vi chiederei davvero di tenere conto anche della dimensione ambientale del problema e di non pensare che esiste solo l'interesse relativo a talune tipologie e categorie di rifiuti industriali. Non vorrei che con il particolare (5, 6, 7, 10 tipologie), proponendo la proroga, si continui a far passare l'insieme del sistema, che non può reggere.

E su questo non è che l'Unione europea non si sia già pronunciata, non stiamo parlando di valutazioni che non sono già intercorse: l'Unione europea aveva già attivato una procedura di condanna di quei decreti di cui chiedete la proroga. La motivazione con la quale la Corte di giustizia si era già pronunciata – e in questo dissenso dal relatore – è la seguente: «Una normativa nazionale, la quale adotti una definizione della nozione di rifiuti escludente le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzo economico, non è compatibile con le direttive comunitarie». È una sentenza questa proprio sui decreti dei quali si chiede una proroga generalizzata e indifferenziata, sia pure per un tempo limitato.

In seguito a tale sentenza della Corte di giustizia, la Commissione dell'Unione europea ha avviato una procedura di infrazione (27 febbraio 1996) nei confronti del Governo italiano relativamente alla disciplina di riutilizzo dei residui, in quanto tale disciplina escludeva dal regime dei rifiuti i residui quotati in listini mercuriali e altri residui destinati al riutilizzo in cicli di produzione. Pertanto, quei decreti sui mercuriali dei quali si parla, quelle centinaia di sostanze sottratte al regime dei rifiuti, sono stati già oggetto di una procedura di infrazione della Commissione europea: non stiamo discutendo di cose opinabili, ma di fatti già accaduti.

È poi intervenuto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Certo, da un giorno all'altro non potevamo passare da un sistema di quel ti-

po a un sistema europeo diverso: abbiamo pertanto fissato un termine di proroga. Su quella proroga del decreto legislativo n. 22 del 1997, che è stata posta in essere dal Ministero dell'ambiente, l'Unione europea ha aperto un'altra procedura di infrazione; era una proroga non generalizzata, perché era a termine e con i decreti sulle attività di recupero a termine. La procedura è stata attivata – è la n. 95/2184 – proprio per la parte del decreto legislativo n. 22, che dice che continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ed in particolare l'esclusione per i materiali e le sostanze allegate nell'allegato 1 al decreto ministeriale 5 settembre 1994, ossia i cosiddetti mercuriali.

Quindi, siamo in procedura di infrazione per quella proroga. Oggi si dice prima procedura di infrazione, seconda procedura di infrazione e dobbiamo fare un proroga ulteriore. Il Governo si è impegnato, per ottenere l'interruzione di quella procedura di infrazione, a non effettuare ulteriori proroghe. Pertanto, qualsiasi invito faccia il Parlamento – il Parlamento poi, ovviamente, può sfiduciare il Governo e i Ministri – devo dire che mi trovo in questa sede per ribadire l'impegno che ho preso a nome del Governo, dopo la seconda proroga (quella che era in attesa del decreto sulle attività di recupero): questo Governo, dopo gli impegni presi per interrompere una procedura di infrazione, non prende un'altra proroga in modo generalizzato non la prende per ragioni ambientali e di diritto indiscutibile comunitario. Non è possibile.

Quali sono le conseguenze? Adesso non siamo più nel regime precedente al decreto legislativo n. 22; abbiamo introdotto, per il recupero dei rifiuti destinati al recupero, una procedura semplificata condividendo l'impostazione che noi siamo un paese che ricicla e recupera molto, anzi, siamo l'unico paese europeo – per questo motivo non c'è ancora procedura di infrazione, ma siamo sotto osservazione – che ha introdotto una procedura semplificata, generalizzata delle attività di recupero dei rifiuti non pericolosi e pericolosi.

Quali sono gli ulteriori obblighi burocratici? Per l'attività di recupero c'è una dichiarazione alla provincia, la quale o si pronuncia entro 90 giorni o c'è il silenzio-assenso. Questo è l'ulteriore l'obbligo burocratico. Quali sono i rischi maggiori se eliminiamo questo? I trasportatori non saranno più quelli autorizzati, ma si potrà affidare il trasporto di tali rifiuti a qualsiasi trasportatore e non ci sarà un controllo sulle effettive attività di recupero.

Avete fatto degli esempi virtuosi che, se ben individuati, non ho difficoltà a tradurre in norma. Se si tratta, cioè, di recuperi effettivi nel senso che è stato letto – salvo specificare le tipologie – ossia di riutilizzo nei cicli economici senza le attività di recupero di cui all'allegato della direttiva (quelli li qualificano) e specificatamente individuati, si tratta di una interpretazione della norma; non c'è bisogno né di proroghe né – a mio parere – di fare norme di legge.

Ho saputo proprio oggi che gli inglesi hanno adottato il medesimo sistema della circolare. Tuttavia, questa è una preferenza; se il Parlamento intende procedere con interpretazione di legge, ne prendo atto e seguirò l'attività legislativa. Mi riservo, però, il merito del testo, ma non con una valutazione discrezionale, bensì una valutazione di coerenza

con gli impegni assunti in sede comunitaria e in coerenza alle disposizioni comunitarie per il consenso alla sede legislativa, che non nego a priori; occorre che sia fatta questa verifica, almeno con una discussione generale in Commissione e nella Commissione europea.

Il relatore mi perdonerà, ma non possiamo sostenere la sua tesi, secondo la quale la posizione della Commissione europea deve essere riferita agli orientamenti del Parlamento nazionale. Noi aderiamo a determinati trattati dell'Unione europea, i quali hanno un valore vincolante e non sono nella disponibilità dei Parlamenti nazionali. Questo non è un termine discutibile, ma è il rapporto dei paesi, i quali possono decidere di porsi fuori dalle direttive sapendo che si rendono oggetto di procedura di infrazione, ma non è disponibile la definizione di «rifiuto»: tale definizione infatti è comunitaria, non è parte di diritto nazionale disponibile; l'interpretazione del «disfarsi», se adottata nell'ambito della direttiva comunitaria, certamente sì.

Anch'io ho avuto diversi incontri con molte categorie industriali (di questa questione si discute da due anni) e valutiamo certamente di non creare intralci; ma vi porto un altro esempio, uno di quelli dei quali abbiamo discusso a fondo con le categorie industriali, quello dei rottami ferrosi. Questi rottami hanno un valore commerciale, ovviamente, ma essi in Italia possono costituire un veicolo di diffusione di contaminazione radioattiva, di contaminazione da sostanze pericolose presenti nei processi di demolizione che portano alla produzione di rottami ferrosi, di vernici tossiche e pericolose. Ora, se noi consentissimo di sottrarre i rottami ferrosi, perché sono oggetto di una valutazione economica (e lo sono senza discussione), dal regime di controllo del sistema di gestione dei rifiuti e anche delle attività di recupero, rischieremmo di ripetere quello che è già successo, per esempio, nel bresciano, cioè di trovare nelle acque di scarico delle fonderie delle contaminazioni radioattive e di dover risalire dal fiume alla fonderia perché il ciclo DM sui mercuriali aveva sottratto quel tipo di prodotti dal controllo, mentre l'impianto che effettuava questi recuperi era una fonderia qualsiasi, con i controlli delle normali produzioni industriali, che ovviamente non possono presupporre che un'impresa, nella normale produzione industriale di fusione, debba controllare se sono presenti tracce di radioattività o di sostanze pericolose; se invece tale impresa effettua un recupero autorizzato e l'impianto è autorizzato al recupero, ovviamente quel tipo di comunicazione e di nozione dev'essere fra gli aspetti che è ovvio che vengano controllati.

Questa medaglia ha quindi due facce, e così in decine, in centinaia di altre sostanze o di altri prodotti che vengono avviati al recupero.

Per tale motivo la via che suggerisco è quella della circolare, data l'impossibilità non di effettuare un'analisi mirata del singolo materiale, ma di accedere ad una proroga generalizzata per tutte queste sostanze, per ragioni comunitarie e per ragioni di tutela ambientale, in quanto la normativa comunitaria non è poi così bizzarra, nel senso che è nata per arrivare ad un sistema industriale di gestione dei rifiuti moderno e compatibile con l'ambiente.

Nel merito della circolare ho investito anche la Camera, la Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, nonché diverse categorie industriali. Mi spiace ma alcuni accenti qui sono differenti; questo è un sistema bicamerale ed esiste anche una Commissione speciale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e constato che alcuni accenti e valutazioni che ascoltato in quest'Aula non corrispondono a quelli che ho ascoltato e che mi verranno formalizzati nell'altro ramo del Parlamento e nella Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti.

C'è uno specifico capitolo che vi invito a leggere – in particolare la senatrice Bucciarelli – di una relazione della Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, circa gli effetti della normativa sui mercuriali, i traffici illeciti di rifiuti e gli smaltimenti illeciti degli stessi. Ora, il Parlamento non può, da una parte, segnalare con una Commissione d'inchiesta la gravità di questo problema e poi chiedere, in un suo ramo, al Governo di approvare una proroga generalizzata di tutti questi provvedimenti perché sono state incontrate delle categorie industriali (che magari hanno anche ragioni legittime, almeno alcune) e fare di conseguenza un discorso generale che rimette in discussione un impianto europeo.

Bisogna allora che intanto vi sia una convergenza sui contenuti. Gli inglesi hanno adottato una circolare; non mi pare che il sistema giuridico inglese sia molto differente dal nostro, almeno non dal punto di vista della forza che hanno le circolari ministeriali... (*Commenti del senatore Mantica*) ...non da questo punto di vista. Se si tratta di pura interpretazione e non di forzatura di norme, la circolare è uno strumento del tutto idoneo, ma io sono disponibile ad accedere all'utilizzo di uno strumento legislativo. Una volta che sono individuati i contenuti si fa la norma sui medesimi.

Rispetto a quel testo di circolare aggiungo che in relazione ad alcune tipologie di scarti industriali precisamente individuati, cioè non spalancando attraverso la finestra di alcune tipologie individuate che non comportano pericoli per l'ambiente la porta a tutto, si possono prevedere delle norme. Questo secondo me è uno spazio ulteriore sul quale lavorare, perché ci è consentito dall'elenco di attività di recupero così come individuate dalla direttiva ed è anche dal fatto che alcune attività di recupero, o meglio, di riutilizzo di scarti industriali non presentano alcun pericolo per l'ambiente e sono consolidate nei processi industriali. Questo secondo me è il margine sul quale bisogna lavorare di più e, sia in sede di circolare che di disegno di legge, approfondire il problema.

In conclusione, vorrei invitarvi – ovviamente, trattandosi di un tema complesso mi rendo conto che non può essere affrontato secondo la prima impressione – a non ostacolare e a non interrompere questo processo di riforma. Vi assicuro che tale processo di riforma della gestione dei rifiuti industriali in Italia è molto importante. Quelle venti proroghe dovute al fatto che il Parlamento non convertiva in legge i decreti-legge erano il segno di un disagio molto forte nel Parlamento e ciò ha prodotto una situazione di gestione dei rifiuti industriali altamente pericolosa dal punto di vista ambientale.

Conoscete i dati perché sono nella relazione sullo stato dell'ambiente. Sapete che fra quantità di rifiuti industriali, pericolosi e non, e

capacità legale di smaltimento degli stessi, cioè tra i dati che risultano a consuntivo, c'è uno scarto di uno a tre. Cioè risulta che il nostro sistema produttivo è dotato di una capacità di smaltimento o di recupero pari ad un terzo dei rifiuti industriali che produce. I rimanenti due terzi sfuggono alle statistiche; le statistiche sono molto imprecise, i nostri sistemi di controllo dei dati sono del tutto arretrati, ma probabilmente sfuggono anche ad un sistema di corretta gestione di questi rifiuti. Si tratta di una grave emergenza ambientale che ha portato in intere regioni decine e centinaia di discariche con inquinamenti territoriali diffusi. In tutti i siti industriali che noi cerchiamo di bonificare rintracciamo strati di stabilimento per depositi di rifiuti industriali.

Quindi il mio invito è davvero accorato. Abbiamo avviato un processo di riforma faticoso e difficile, perché la materia è complessa, e ha dovuto fare i conti con anni di ritardi; non diamo il segno che vogliamo interrompere questo processo con un provvedimento di proroga o chiedendo al Governo una proroga generalizzata di quel tipo di provvedimento.

Quindi la disponibilità del Governo ad approfondire entro questi limiti la materia c'è tutta. Il mio invito però a ritirare l'ultimo comma dell'ordine del giorno n. 1, che impegna il Governo a realizzare una proroga generalizzata di una misura che già ci fa sottostare a procedure di infrazione, è in questo senso davvero molto convinto.

PRESIDENTE. Presumiamo che il Ministro abbia concluso il suo intervento: il signor Ministro non si è rivolto al Presidente né quando ha iniziato, né quando ha finito il suo intervento; presumiamo quindi che lo abbia cominciato e poi presumiamo che lo abbia concluso.

Senatrice Bucciarelli, accoglie l'invito del Governo?

BUCCIARELLI. Signor Presidente, mantengo l'ordine del giorno, però vorrei brevemente darne la spiegazione. Considerato il percorso scelto della circolare, credo che, se vi è una volontà espressa da tutto il Parlamento di considerarci ancora in regime di proroga, ciò non significa nulla rispetto ai livelli comunitari e in qualche modo rafforza anche una lettura benigna delle norme di chi aspetta l'interpretazione autentica. Per questi motivi mantengo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4046.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Avverto che gli emendamenti 1.1 e 1.2 si danno per illustrati.

Invito il senatore Manfredi ad illustrare l'emendamento 1.3.

* MANFREDI. Signor Presidente, l'emendamento 1.3 è diviso in due parti esaminabili in maniera distinta e per questo chiederò che la votazione avvenga per parti separate.

La prima parte della proposta è urgente e intende sanare la posizione di alcune imprese che non sono state messe in condizione di versare i diritti di iscrizione all'albo in modo corrispondente agli effettivi requisiti e caratteristiche tecniche. Vi è stata una serie di errori amministrativi che hanno determinato pagamenti errati, classificazioni di imprese in categorie non corrispondenti alla realtà ed altro ancora. Si propongono inoltre norme di razionalizzazione della situazione venutasi a creare.

Nella seconda parte, si chiede una proroga del termine al fine di consentire alle imprese adeguamenti e alla pubblica amministrazione la predisposizione di necessarie regolamentazioni attuative in materia di recupero dei rifiuti.

Questa seconda parte dell'emendamento è già stata trattata da tutti i relatori e da me, in particolare in sede di discussione generale.

Mantengo tutte e due le parti dell'emendamento e desidero soltanto ribadire il nostro punto di vista. Mi rendo conto delle necessità nelle quali ci troviamo, e che sono state ricordate dal Ministro, di evitare che materiali che sono effettivamente rifiuti siano trattati, grazie a questa via preferenziale, come mercuriali, ma che poi in effetti producono danni all'ambiente. Non vogliamo difendere le categorie di persone e di operatori che lavorano in questo modo. Noi vogliamo difendere – ed è questo lo spirito dell'emendamento – le categorie di operatori che hanno un'attività conforme alla legge, che operano con materiali che non sono destinati allo smaltimento o al recupero, ma che vengono riutilizzati. È giusto che queste ditte, questi operatori vengano salvaguardati. Mi domando, perché seguo anche nel ragionamento quanto detto dal Ministro, perché fin'ora non si è posto mano, approfittando delle proroghe concesse e ripetute, e del tempo a disposizione, a fare chiarezza in questo settore nel quale ancora una volta oggi si chiede chiarezza. Per questo ritengo necessaria e giusta la proroga, perché le proroghe date fin ora non sono servite, non ci hanno messo in condizione di risolvere il problema. Quindi è una questione di principio sulla quale il Parlamento, secondo me, dovrebbe meditare. Anche se le proroghe hanno provocato delle procedure di infrazione, non è colpa degli operatori, ma dell'amministrazione che evidentemente, nel tempo avuto a disposizione, non ha posto mano ad una definizione del concetto di rifiuto così come sentiamo oggi in Aula si ha intenzione di fare: perché allora vogliamo far ricadere sugli operatori onesti una manchevolezza dello Stato?

Ecco il motivo per cui mantengo l'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno e sugli emendamenti in esame.

GIOVANELLI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno n.1, pur ritenendo che la proroga non sia la soluzione ottimale, che sarebbe a mio parere l'emanazione, entro la fine del mese, di un testo di legge e non di una circolare. Non mi soffermerò ulteriormente a

motivare questo argomento, chiaro in qualunque scuola, alla prima lezione di diritto; se fosse possibile quindi vorrei non discuterne più in un Aula parlamentare; una legge quindi – e non una circolare – che, attraverso una interpretazione autentica della nozione europea di rifiuto, sollecitata dalla Camera dei deputati (non leggerò l'ordine del giorno presentato presso la Camera dei deputati perché troppo lungo), dal Senato della Repubblica, da diversi Stati membri dell'Unione europea, da diversi operatori, da diversi Gruppi parlamentari può essere elaborata in pochi giorni, perfezionata attorno al concetto elementare che un bene comincia ad essere considerato «rifiuto» quando vi è almeno un momento nella sua vita in cui rischia di essere abbandonato, di uscire dal processo produttivo o di essere consegnato ad una attività che si chiami esplicitamente di smaltimento, di trattamento o di recupero rifiuti. È una considerazione abbastanza elementare ma la parola «rifiuto» è chiara in sé ed il verbo «disfarsi» non può essere confuso con il verbo «riutilizzare».

L'ordine del giorno presentato ha il pregio di invitare il Governo ad effettuare la proroga ma a precisare che fa ciò in attesa ed in vista di una soluzione legislativa. Credo che lavorando alacramente si possa giungere in tempi utilissimi anche ad una soluzione legislativa senza la proroga. In ogni caso l'invito al Governo ad una proroga ha una sua ragionevolezza poiché è ovvia l'impossibilità per centinaia di attività industriali di essere nelle condizioni dal 1° luglio di mettersi al passo con la nuova normativa, per cui si creerebbe una zona grigia di scarso rispetto delle norme; norme che non devono essere scritte – mi rivolgo al ministro Ronchi – prendendo come riferimento primo chi viola e chi truffa la legge, bensì il bisogno di regolare i comportamenti ordinari, perché per chi viola e truffa le norme, per chi froda la legge esistono le sanzioni, le soluzioni, gli strumenti di controllo e di repressione che il Ministro dell'ambiente sa benissimo come attivare e ha effettivamente attivato.

Il sì all'ordine del giorno è anche un sì alla conversione del decreto ed all'impulso ad un processo legislativo che può risolvere il problema senza ulteriori traumi e contestazioni da parte della Commissione europea.

Quanto finora detto comporta ovviamente il parere contrario sugli emendamenti presentati non tanto per il loro contenuto quanto per la ragione esposta all'inizio, considerato che sarebbero del tutto inutili in quanto il decreto decadrebbe, dovendo essere di nuovo sottoposto all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, comincio il mio intervento e la avviserò quando lo terminerò, nei tempi ovviamente concessi. Sto iniziando: credo che il merito emerso dalla discussione sia già molto chiaro. La valutazione sulla valenza delle circolari sarà messa a confronto tra l'ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente ed il senatore Giovanelli.

MANTICA. Non solo il senatore Giovanelli.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Non è questo, comunque, il punto dirimente.

Vi assicuro che i Ministeri emettono molte circolari interpretative, e hanno valore: valgono in quanto circolari interpretative. Ad ogni modo, non mi sembra questo il problema in discussione.

È stato detto che non si possono colpire intere categorie industriali per alcuni comportamenti negativi. Posta la questione in tali termini, è ovvio che mi dichiaro d'accordo con questa affermazione. Il problema è che si tratta di attivare delle norme che consentano di colpire i comportamenti negativi; infatti, se si attivano norme che non consentono di colpire tali comportamenti negativi, in realtà questi vengono premiati e si colpiscono invece i comportamenti positivi, i quali subiscono lo svantaggio della concorrenza illecita delle attività svolte in maniera non conforme alla corretta tutela ambientale.

Vorrei ricordare che con l'ordine del giorno n. 1, che non si intende ritirare, si chiede al Governo di dare ulteriore corso ad una proroga per la quale l'Italia si trova già in una procedura di infrazione e, nonostante tale procedura motivata sulla base della proroga preesistente, si chiede di continuare in questo senso.

Con una motivazione che è opinabile ma mirata su alcuni singoli casi, si chiede di definire una proroga generalizzata di un sistema che ha creato notevoli danni ambientali al punto da essere oggetto specifico dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e delle relazioni da essa presentate.

Capisco tutte le argomentazioni ma il parere sull'ordine del giorno n. 1, per queste motivazioni, è contrario.

Il mio parere è, inoltre, contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.2, non per gli stessi motivi ma perché il termine di 60 giorni fissato al 30 giugno 1999 per la presentazione del MUD è stato giudicato sufficiente anche in base alle verifiche svolte con le categorie industriali. La proroga del termine derivava dal fatto che il nuovo modello e le sue modifiche sono intervenuti pochi giorni prima della scadenza a causa dei ritardi nelle procedure di registrazione del provvedimento; pertanto, non sussistevano ulteriori motivi di particolare rilevanza.

Esprimo, altresì, parere contrario sull'emendamento 1.3 che presenta lo stesso contenuto dei precedenti in termini di modifica legislativa.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n.1.

BORTOLOTTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, vorrei intervenire sull'ordine dei lavori perché ritengo che sarebbe corretto votare, come si è sempre fatto, prima gli emendamenti e poi l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Bortolotto, in genere si votano prima gli ordini del giorno e poi gli emendamenti.

BORTOLOTTO. Quindi, si procede con dichiarazioni di voto separate.

PRESIDENTE. Certo. Se lei intende intervenire per dichiarazione di voto sull'ordine del giorno, può farlo; in seguito potrà intervenire per dichiarazione di voto sugli emendamenti.

La Presidenza però deve mettere in votazione prima l'ordine del giorno e poi gli emendamenti. L'ordine del giorno non sarebbe stato messo in votazione nel caso in cui sia il relatore che il Governo lo avessero accolto esprimendo un parere favorevole.

BORTOLOTTO. Ad ogni modo, signor Presidente, riterrei opportuno procedere prima alla votazione degli emendamenti, sui quali il relatore, il Governo e la stessa Assemblea si sono espressi in maniera conforme. Infatti, la votazione dell'ordine del giorno n. 1 potrebbe essere influenzata dall'esito della votazione degli emendamenti.

Pertanto, chiedo, se è possibile, di procedere in primo luogo alla votazione degli emendamenti e poi a quella dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Bortolotto, ma non vedo la ragione per procedere in questo modo.

Qual è la posizione del relatore in merito? Quale valutazione esprime sulla richiesta avanzata dal senatore Bortolotto?

È chiaro che alla base, come voi capite, c'è un dissenso tra il relatore ed il Governo, perché mentre c'è consenso tra relatore e Governo sulla reiezione dei tre emendamenti, c'è viceversa una posizione diversificata sull'ordine del giorno.

GIOVANELLI, *relatore*. Certamente, signor Presidente. Io ritengo che si debba procedere secondo la prassi del Senato. La mia opinione sull'ordine del giorno e sugli emendamenti non si modifica in relazione all'ordine di votazione. In ogni caso credo che nella discussione generale abbiamo trattato anche gli emendamenti e l'ordine del giorno, ma io sarei per seguire l'ordine che risulta dagli atti.

SPECCHIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECCHIA. Signor Presidente, intervenendo sull'ordine dei lavori, io credo che, al di là della prassi del Senato, ci troviamo di fronte ad una situazione chiarissima: vi sono un emendamento ed un ordine del giorno che trattano identica materia. Ora è chiaro che in tanto l'ordine del giorno ha valore, e quindi deve essere posto in votazione, in quanto l'emendamento viene bocciato, perché se l'emendamento viene accolto mi sembra ridicolo porre ai voti l'ordine del giorno. L'emendamento dispone esattamente, infatti, ciò che chiede l'ordine del giorno. Quindi in questo caso è chiarissimo nei fatti e per un minimo di buon senso che va votato prima l'emendamento e

poi, se l'emendamento viene bocciato, l'ordine del giorno: *tertium non datur*, Presidente.

PIERONI. Bravo Specchia!

GIOVANELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI, *relatore*. Signor Presidente, io non ho un'esperienza particolare in proposito, tuttavia faccio due considerazioni. Innanzitutto il testo dell'ordine del giorno non coincide affatto con il testo dell'emendamento 1.3: ha un contenuto politicamente e anche sostanzialmente diverso, in una parte diverso anche dalla materia trattata dall'emendamento 1.3. Collega Specchia, esso si trova qui sugli atti del Senato prima degli emendamenti ed io chiedo che si rispetti quello che risulta dalle carte, salvo che ci sia una norma che mi da torto. Mi pare, infatti, che l'argomento svolto dal senatore Specchia sulla logicità di una scelta o dell'altra possa essere tranquillamente rovesciato. (*Commenti del senatore Specchia*).

Di solito gli ordini del giorno si votano prima, in Commissione avviene così, in Aula avviene così, non vedo motivi per non farlo questa volta; tuttavia non è questa la linea del Piave, spetta alla Presidenza definire l'ordine di votazione.

PRESIDENTE. È ben chiaro a noi il senso di quello che diceva il senatore Specchia: sostanzialmente la seconda parte dell'emendamento 1.3 del senatore Manfredi, che indica la data del 31 dicembre, coincide con la parte dell'ordine del giorno della senatrice Bucciarelli che impegna il Governo a prorogare al 31 dicembre 1999. Quindi da questo punto di vista, avendo la senatrice Bucciarelli deciso di mantenere questa parte del suo ordine del giorno, atteso che, salvo che nessuno li acquisisca come propri, l'assenza del senatore Thaler Ausserhofer fa decadere gli emendamenti 1.1 e 1.2, noi potremmo procedere al voto per parti separate dell'emendamento del senatore Manfredi, che include la seconda parte che ha lo stesso contenuto dell'impegno di cui all'ordine del giorno della senatrice Bucciarelli. Dopo di che, sulla base di questa valutazione che farà l'Aula passeremo alla votazione dell'ordine del giorno.

PIERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Il microfono viene attivato in ritardo*). Ora le viene attivato il microfono, senatore Pieroni.

PIERONI. Sì, è del tutto evidente che posso dire ciò che voglio dire, nella misura in cui mi è concesso di dirlo ... tramite il microfono, intendo.

Faccio miei gli emendamenti della collega Thaler Ausserhofer, perché mi sembrerebbe una forma di scortesia, verso una minoranza linguistica.

stica, che la Costituzione debitamente tutela, non sottoporre a congruo esame di quest'Aula gli emendamenti in oggetto.

Non condivido il loro contenuto, ma se esaminiamo tutti gli altri emendamenti, ritengo opportuno che si considerino anche questi. Il senatore Bortolotto, poi, illustrerà le motivazioni che ci inducono a non accettarli, tuttavia riteniamo che prioritariamente e nell'ordine in cui essi sono inseriti nel fascicolo vadano esaminati.

PRESIDENTE. Prendo atto della apposizione della sua firma agli emendamenti 1.1 e 1.2, senatore Pieroni.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.1.

BORTOLOTTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, francamente non ho ben capito le ragioni per cui è stato presentato questo emendamento. Che ci fosse da presentare il MUD (modello unico di dichiarazione ambientale) si sapeva e si sa praticamente da anni; che ci fossero per le imprese difficoltà connesse al fatto che le disposizioni e i modelli sono stati predisposti in ritardo dal Governo è altrettanto vero. Per questo il Governo, con il decreto che oggi ci chiede di convertire in legge, ha ritenuto opportuno far slittare il termine di presentazione al 30 giugno. Tale termine è stato già fissato anche nel collegato fiscale alla legge finanziaria, per cui la portata normativa del disegno di legge di conversione del decreto è praticamente nulla su questo specifico punto. L'eventuale approvazione dell'emendamento 1.1 infatti non darebbe alle imprese il tempo di presentare il MUD entro il 30 settembre 1999, perché vi sarebbero due leggi, il collegato fiscale, già approvato da entrambi i rami del Parlamento, e questa nuova disposizione, approvata solo dal Senato e che quindi dovrebbe tornare alla Camera, che fissano termini diversi per lo stesso adempimento e vanno entrambi a correggere la medesima disposizione di legge originaria. Si introdurrebbe quindi una incertezza su quale sia effettivamente il termine valido per la presentazione del MUD, un'incertezza assolutamente difficile da dirimere.

Tra l'altro, non si capisce quali siano le necessità per le quali si dovrebbe rinviare a settembre. Le imprese ormai da due mesi sanno che hanno avuto la proroga fino al 30 giugno e la compilazione del MUD, pur essendo complessa, non richiede molti mesi di tempo per essere portata a termine (si fa in poche ore). Quindi, non si riesce a comprendere su quale esigenza o richiesta sia stata pensata la proposta di sostituire una data con un'altra a pochi giorni dalla scadenza (30 giugno).

Pertanto, dichiaro il voto contrario del Gruppo dei Verdi sull'emendamento 1.1.

MANFREDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANFREDI. Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale nel momento in cui indirà la votazione.

POLIDORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLIDORO. Signor Presidente, ci troviamo ora in questa condizione, anche con gli interventi dei colleghi dei Verdi, i quali tentano in qualche maniera di uscirne, che è legata sostanzialmente ad un fatto: l'altra Camera – che a quanti hanno sentito il dibattito, signor Ministro, sembrerebbe avere un'autorevolezza un tantino più elevata nella sua considerazione – ha impegnato il Governo a fare quanto noi chiediamo con l'ordine del giorno, indipendentemente dalla data, 7 mesi fa.

È evidente che le imprese sapevano che c'era la proroga già due mesi fa, ma pensavano – come abbiamo pensato noi e i colleghi della Camera – che sette mesi fossero sufficienti per la formulazione di una nuova definizione di rifiuto, che è ciò che noi chiediamo adesso con l'ordine del giorno.

Allora, vorrei invitare sia il Governo, sia il relatore a trovare una soluzione che ci faccia uscire da questa *impasse*, che mi sembra a questo punto veramente grottesca. Abbiamo tutti ragione, ma non riusciamo ad uscire da una situazione che ...

PIERONI. Qui di grottesco c'è solo il relatore!

POLIDORO. Il termine grottesco l'ho riferito a tutti noi, me compreso. Me ne assumo la responsabilità. Non volevo assolutamente offendere qualcuno. Definisco grottesca tutta la situazione, comprendendo evidentemente anche la mia dichiarazione.

Vorrei invitare – come dicevo – di nuovo il Governo e chiaramente il relatore a farci uscire da questa situazione.

PRESIDENTE. Do la parola al Governo, che ha già chiesto di intervenire.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. L'impegno della Camera è quello di agire nelle sedi europee. Abbiamo discusso insieme la risoluzione ed il Governo ha espresso parere favorevole sullo strumento approvato, non su quello presentato.

Presidenza della vice presidente SALVATO

(Segue RONCHI, ministro dell'ambiente). Guardate il documento che è stato votato nelle sedi europee, nelle quali ci stiamo attivando. Ovviamente il percorso è complesso, perché bisogna concertare le posizioni dei diversi paesi ed anche una elaborazione che non è semplice neanche sul piano del diritto comunitario.

Alla Camera dei deputati abbiamo espresso parere favorevole alla risoluzione finale, e non a quella iniziale, perché convergeva con le valutazioni e con le analisi che ho cercato in questa sede di esplicitare.

GIOVANELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI, *relatore*. Signora Presidente, non voglio replicare per fatto personale in relazione alle considerazioni fatte dal Capogruppo dei Verdi, perché mi sembra che non ci sia nessuna questione personale.

La Camera dei deputati ha approvato – lo leggo sul testo del Senato – la risoluzione 7-00525, nella competente Commissione, la quale impegna il Governo – tra l'altro – ad elaborare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, una proposta del nostro paese che contenga chiari criteri per la definizione di rifiuto, del termine disfarsi, nonché per la distinzione rifiuto-prodotto e ad emanare un atto di indirizzo e coordinamento. Non vado oltre.

Il Senato della Repubblica ha approvato un ordine del giorno che, grosso modo, ricalca quello presentato dalla senatrice Bucciarelli. Il relatore ha prospettato in questa sede un'esigenza, votata dalla Commissione della Camera e dall'Aula del Senato riguardo ad una difficoltà presente in tutta Europa, che il Ministro sa essere un problema reale, che non possiamo affrontare a spallate e a circolari, e sfidando la messa fuori legge di attività economiche normali, come – per esempio – tutta l'industria di Prato, per il fatto che qualcuno froda la legge.

Non ho nessun dubbio che l'ambiente deve essere difeso con rigore. Ritengo che non serva un braccio di ferro con le forze produttive su questo punto e che il Parlamento debba responsabilizzarsi rispetto al fatto che il 30 giugno, in assenza di congrue iniziative, ci sarà una parte rilevante di attività economiche produttive normali, che non inquinano, che si troveranno fuori legge. Questo è un problema a cui siamo arrivati, perché non si è proceduto con tempestività.

Ora, io non ho nessuna difficoltà a trovare una soluzione, ma essa va trovata non al nostro problema, bensì a quel problema.

Che in sede europea sia in atto una discussione accanita, complessa, cui partecipano giuristi di tutti i tipi e lo stesso presidente, sulla defi-

nizione di «rifiuto», è ovvio; noi vogliamo dare il nostro contributo seguendo la via maestra di un'interpretazione autentica data dal Parlamento. Mi pare una proposta lineare.

Nelle more di questa soluzione, l'invito alla proroga di un termine che è stato prorogato già varie volte mi sembra ragionevole. Non sono dell'avviso che lo si debba fare con questo decreto, che non andrebbe da nessuna parte perché decadrebbe la prossima settimana, ma credo che le soluzioni siano due e non possano essere percorse questo pomeriggio: cioè, o si riesce in Parlamento in venti giorni o in un mese ad approvare una legge, oppure è inevitabile prevedere una proroga. Altrimenti ci sarà, senatore Pieroni, una sanatoria.

PRESIDENTE. Intende aggiungere qualcosa, ministro Ronchi?

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Signora Presidente, insisto perché non posso accettare che si dia un'interpretazione della risoluzione della Camera, alla cui elaborazione questo Ministero ha partecipato e sulla quale ha dato parere favorevole, che è difforme da quella emersa nella discussione che è stata svolta qui. Dunque insisto, e non so cos'altro dire se non che prego di acquisire il testo di quella risoluzione.

Noi stiamo partecipando a questa definizione del concetto di «rifiuto» e abbiamo elaborato i materiali da portare in sede comunitaria, come ci è stato chiesto. La differenza è che il senatore Giovanelli continua a sostenere che sia possibile definire i rifiuti, a mio avviso oltre l'interpretazione lecita, in difformità dalle procedure comunitarie e dalle sedi proprie, che sono quelle comunitarie. Questo è il punto, è inutile girarci intorno. La Camera non ha chiesto questo, né tanto meno ha chiesto al Governo di predisporre un disegno di legge, e neppure ha chiesto al Governo stesso, dopo un'approfondita indagine, di operare un'ulteriore proroga dei termini di un decreto che ci ha portati per due volte e che ci mantiene tuttora in procedura di infrazione. Questa è la differenza, è inutile fare giochi di parole.

Non ritengo poi che sia così drammatico, dopo due anni in cui il sistema è vigente, fare una comunicazione che peraltro scatta con il principio del silenzio-assenso entro novanta giorni; questo può essere drammatico, ma non certo per ragioni ambientali, forse per ragioni fiscali, ma non mi si dica che fare una dichiarazione che, appunto, scatta automaticamente con il silenzio-assenso entro novanta giorni mette in crisi l'industria italiana. Posso discutere di tutto, ma mi sembra francamente inaccettabile ragionare con argomentazioni di questo genere.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.1 su cui è stata richiesta la verifica del numero legale.

PIERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PIERONI. Signora Presidente, il senatore Bortolotto ha annunciato che il Gruppo dei Verdi voterà contro l'emendamento 1.1; io invece, avendolo fatto mio data l'assenza della senatrice Thaler Ausserhofer, è del tutto evidente che mi asterrò su di esso.

Colgo però l'occasione per significare che io non sono persona che ama in alcun modo esagerare. Il relatore è stato, nel suo precedente intervento, irridente e provocatorio nei confronti di un Ministro di questo Governo come nessun senatore di questo Gruppo si è mai permesso di essere nei confronti di un Ministro di qualunque altra forza politica che appartiene a questo Governo. Siccome questa vicenda, che trova oggi la sua massima amplificazione in quest'Aula, è una vicenda di contrapposizione che dura da due anni, vale a dire dall'inizio della legislatura, allora, da questo punto di vista, se su questa vicenda c'è buon senso da parte di tutti, e su di essa si trova una soluzione, io sarò, così come i colleghi del Gruppo dei Verdi, la persona più felice per continuare a collaborare insieme. Ma è ben chiaro che questo Gruppo mai accetterà che un rappresentante dei Verdi al Governo, per di più membro del Gruppo stesso qui al Senato, sia preso d'infilata in questa maniera da componenti di altri Gruppi della maggioranza, quali che essi siano.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di verifica del numero legale, avanzata dal senatore Manfredi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta sospesa alle ore 18,40, è ripresa alle ore 19,03).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4046 e 4026

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.1

Verifica del numero legale

VEGAS. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

A questo punto, scadendo il decreto-legge n. 119 il giorno 29, rinvio alla seduta di martedì prossimo il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 4046 e 4026.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Le sedute di domani giovedì 24 giugno e la seduta di venerdì 25 giugno sono sconvocate alla luce delle richieste formulate da più parti dopo aver acquisito, anche per vie brevi, l'assenso dei Gruppi parlamentari.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CAMO, segretario, dà annunzio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 29 giugno 1999

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, martedì 29 giugno 1999, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Interpellanza e interrogazione.

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1999, n. 119, recante proroga del termine di presentazione

del modello unico di dichiarazione ambientale (4046) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– SPECCHIA ed altri. – Proroga dei termini per la presentazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale (4026).

La seduta è tolta (ore 19,05).

Allegato A

INTERPELLANZA ED INTERROGAZIONE SULLE CONDIZIONI DI DETENZIONE DELL'EX SOTTOSEGRETARIO CUSUMANO

Interpellanza

CIRAMI, NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO, LAURIA Baldassare, NAVA, MISSERVILLE, D'ALÌ, CORTELLONI, D'ONOFRIO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che organi di stampa nazionali nonché una trasmissione televisiva su Italia Uno (rubrica «Fatti e misfatti» del 17 maggio 1999) hanno dato notizia della lettera diffusa il 14 maggio 1999 da parte della signora Alba Bilello Cusumano, coniuge dell'ex Sottosegretario per il tesoro Cusumano, arrestato il 26 aprile 1999, il cui testo qui si riporta integralmente:

«Hanno deciso di uccidere mio marito in carcere»

Sono la signora Cusumano, moglie dell'ex Sottosegretario di Stato al tesoro, arrestato il 26 aprile 1999, da innocente, con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa.

Probabilmente mio marito era diventato una presenza politica molto ingombrante per gli equilibri politici nazionali ed in particolare della regione siciliana.

Lancio un grido di allarme perchè mio marito si trova in carcere presso il penitenziario di Parma con la salute minata da patologie acute rilevanti, insorte in conseguenza dell'arresto, aggravatesi con lo stato di detenzione: ischemia miocardica acuta, emorragia digestiva grave e protratta, stato di grave prostrazione psichica, grave dimagrimento acuto.

È importante elencare la cadenza degli eventi per mettere in risalto il trattamento disumano e l'accanimento dei pubblici ministeri, che sono stati messi in atto senza tenere in alcun conto dello stato di salute di mio marito, così duramente provato.

Viene arrestato il 26 aprile 1999 dopo due mesi di fuga di notizie, e viene colto da collasso con ipotensione acuta.

Si dispone il ricovero ospedaliero urgente all'ospedale Garibaldi; gli esami strumentali dimostrano in maniera inequivocabile la presenza di una ischemia miocardica acuta in iperteso; nonostante la crisi ischemica il giorno successivo viene sottoposto ad interrogatorio dai magistrati; malgrado fosse stata disposta perizia medico-legale, in assenza delle risultanze della stessa, è stato trasferito al reparto detenuti dell'ospedale Ferrarotto di Catania, ove è avvenuto il confronto con il suo accusatore, il pentito Romagnoli.

Il trasferimento ha determinato un ulteriore aggravamento dello stato psichico e l'insorgere di una ulteriore patologia da stress, "grave emorragia digestiva secondaria ad ulcera duodenale sanguinante".

L'episodio emorragico determina una riduzione acuta di oltre un terzo del patrimonio emoglobinico e dei globuli rossi.

Gli avvocati difensori il 7 maggio hanno informato, in sede di udienza, il Tribunale della libertà ed i pubblici ministeri dell'aggravarsi dello stato di salute di mio marito.

L'8 maggio il Tribunale della libertà respinge l'istanza di scarcerazione.

Lunedì 10 maggio gli avvocati difensori avanzano richiesta di perizia medico-legale per scongiurare l'ipotesi di un trasferimento in altra sede carceraria che sicuramente avrebbe aggravato le condizioni psico-fisiche di mio marito, stante la presenza di due patologie acute in atto, la cardiopatia ischemica e l'emorragia digestiva.

La richiesta di perizia, tra l'altro reiterata il giorno successivo, rimane inevasa sul tavolo dei pubblici ministeri.

Quello che succede è invece il trasferimento in altra sede carceraria del Nord, precisamente a Parma, senza che gli avvocati e i familiari vengano informati di questo evento; anzi, a distanza di due giorni dal trasferimento, i familiari devono ancora ricevere notizie ufficiali circa lo stabilimento carcerario in cui è stato rinchiuso e sugli orari dei colloqui.

Il trasferimento a Parma, avvenuto in aereo fino a Bologna e su un blindato delle forze dell'ordine da Bologna a Parma, senza la presenza di un medico a bordo, così come da notizie ricevute, ha determinato, come era facilmente ipotizzabile, un ulteriore aggravamento delle condizioni di salute, caratterizzate da un episodio di collasso e dalla riattivazione della grave emorragia digestiva.

Mio marito si trova pertanto in stato di detenzione con la salute gravemente minata da due gravi patologie organiche acute a cui si aggiunge uno stato di profonda prostrazione e di dimagrimento ipercuto.

Non mi resta altro che pensare che hanno deciso di lasciarlo morire in carcere per fargli espiare delle colpe che sicuramente non ha.

Sciaca, 14 maggio 1999

Alba Bilello Cusumano»,

si chiede di sapere se rispondano a verità le circostanze riportate nella lettera della signora Alba Bilello Cusumano ed in particolare:

se e perchè la richiesta di perizia medica avanzata il 10 maggio 1999 dai difensori dell'arrestato Cusumano sia rimasta inevasa sul tavolo dei pubblici ministeri di Catania, così com'è rimasta inevasa l'ulteriore richiesta del giorno successivo;

chi e perchè abbia disposto il trasferimento di Cusumano in una sede carceraria così lontana (Parma) senza che ne sia stato dato avviso ai familiari e difensori che per i due giorni successivi non hanno ricevuto notizie nè sullo stabilimento carcerario in cui è stato rinchiuso Cusumano nè sull'orario dei colloqui;

se il trasferimento, attese le precarie condizioni di salute dell'arrestato, con rischio di grave *shock* anemico irreversibile, sia stato effettuato nel rispetto delle normative e dei criteri informati alla tutela dei diritti della persona umana nella specie affetta da grave malattia;

se per l'intero percorso del trasferimento il Cusumano sia stato assistito da personale medico;

quali siano stati i criteri di individuazione della sede carceraria di Parma, sita a così notevole distanza dal luogo di residenza sia dei familiari che dei difensori dell'arrestato tanto da impedirne il necessario contatto ed assistenza.

Si chiede infine di sapere se al Governo risulti quali provvedimenti si intenda adottare per impedire che l'attuale stato di carcerazione diventi inutilmente pregiudizievole per il grave stato di salute dell'arrestato e per la tutela dei suoi elementari diritti umani e civili.

Interrogazione

SCOPELLITI, CIRAMI, ASCIUTTI, LASAGNA, RIZZI, DENTAMARO, MELONI, MINARDO, MANTICA, PASQUALI, PETTINATO, NOVI, CONTESTABILE, MACERATINI, CARUSO Antonino, BALDINI, FOLLIERI, D'ONOFRIO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

(3-02877)

(26 maggio 1999)

che l'ex Sottosegretario di Stato per il tesoro dottor Cusumano è, dal 26 aprile 1999, sottoposto alla misura cautelare dell'arresto in carcere;

che il dottor Cusumano, subito dopo l'arresto, veniva colto da collasso con ipotensione acuta, a seguito del quale i pubblici ministeri ne disponevano il ricovero presso l'ospedale Garibaldi di Catania;

che gli esami strumentali dimostravano inequivocabilmente che il dottor Cusumano era affetto da una ischemia miocardica acuta in iperteso;

che nonostante tale accertamento medico il giorno successivo l'arrestato veniva sottoposto ad interrogatorio da parte dei magistrati, malgrado fosse stata disposta la perizia medico-legale;

che in assenza delle risultanze della perizia di cui sopra il dottor Cusumano veniva trasferito al reparto detenuti dell'ospedale Ferrarotto di Catania dove si sarebbe svolto il confronto con il suo accusatore, il pentito Romagnoli;

che tale trasferimento determinava un ulteriore aggravamento dello stato psichico e fisico del dottor Cusumano che subiva una grave emorragia digestiva secondaria ad ulcera duodenale sanguinante con riduzione acuta di oltre un terzo del patrimonio emoglobinico e dei globuli rossi;

che il 7 maggio 1999, in sede di udienza di fronte al tribunale del riesame, gli avvocati del dottor Cusumano informavano i pubblici ministeri dell'aggravamento dello stato di salute dell'arrestato;

che l'8 maggio 1999 il Tribunale della libertà respingeva l'istanza di scarcerazione;

che il 10 maggio 1999 gli avvocati difensori di Cusumano avanzavano richiesta di perizia medico-legale per scongiurare l'ipotesi di trasferimento in altra sede carceraria, stante la cardiopatia ischemica e l'emorragia digestiva;

che il dottor Cusumano, invece, veniva trasferito nella sede carceraria di Parma senza che i suoi familiari ne fossero a conoscenza;

che tale trasferimento, avvenuto senza la presenza di un medico, determinava un ulteriore aggravamento delle condizioni di salute di Cusumano caratterizzate da un episodio di collasso e dalla riattivazione della grave emorragia digestiva,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno indotto i pubblici ministeri di Catania ad emettere la misura cautelare dell'arresto, del tutto sproporzionato rispetto all'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa per la quale il dottor Cusumano è indagato;

se non si ritenga inutile l'applicazione di tale misura cautelare dal momento che, essendo stata emessa dopo che nei due mesi precedenti ampie fughe di notizie avevano anticipato tanto la direzione delle indagini quanto l'imminente arresto, l'indagato, qualora lo avesse ritenuto opportuno, avrebbe avuto tutto il tempo di inquinare le prove o perlomeno darsi alla fuga;

se non si ravvisi un abuso dello strumento della custodia cautelare indebitamente utilizzato per estorcere una confessione;

se non si ritenga che la condizione di salute del dottor Cusumano sia incompatibile con la misura cautelare della custodia in carcere dal momento che essa determina in concreto un pregiudizio per la salute dell'indagato.

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1999, n. 119, recante proroga del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (4046)

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato

premessi che:

il 30 giugno 1999 scade il termine di proroga dell'esclusione dei mercuriali e delle attività in precedenza escluse dal regime dei rifiuti;

esistono tuttora rilevanti incertezze interpretative della nozione di rifiuto e in particolare una non chiara distinzione tra le attività di recupero e il normale utilizzo di materie prime secondarie nei processi industriali;

il 25 novembre 1998 l'Assemblea del Senato, con l'ordine del giorno 9/3234/10 ha impegnato il Governo ad agire per la formulazione di una nuova definizione di rifiuto che escluda le sostanze e gli oggetti destinati ad essere riutilizzati nei processi produttivi anche tramite trattamenti industriali, purchè diversi dalle operazioni

di recupero rifiuti definite all'allegato c) del decreto legislativo n. 22 del 1997;

impegna il Governo a:

prorogare al 31 dicembre 1999 il termine di cui all'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, in attesa di una interpretazione autentica del termine «dissfarsi» inserito nella definizione di rifiuto, nel senso indicato in premessa.

9.4046.1. BUCCIARELLI, LARIZZA, VELTRI, CAPALDI, CONTE, MACONI,
 MICELE, STANISCIÀ

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 aprile 1999, n. 119, recante proroga del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 1999, N. 119

All'articolo 1:

al comma 2, il capoverso 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale adottato ai sensi del comma 1, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine di presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto».

**ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDE
LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI****Articolo 1.**

1. Il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1999, per la dichiarazione da presentare con riferimento all'anno 1998 è prorogato al 30 giugno 1999.

2. All'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale adottato ai sensi del comma 1, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine di presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto».

EMENDAMENTI**all'articolo 1 del decreto-legge
come modificato dalla Camera dei deputati**

Al comma 1, sostituire le parole: «al 30 giugno 1999», con le seguenti: «al 30 settembre 1999». (*)

1.1 THALER AUSSEHOFER

(*) Assente la proponente, è fatto proprio dal senatore Pieroni.

Al comma 1, sostituire le parole: «al 30 giugno 1999», con le seguenti: «al 31 luglio 1999». (*)

1.2 THALER AUSSEHOFER

(*) Assente la proponente, è fatto proprio dal senatore Pieroni.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto il seguente comma:

“18. Per l'anno in corso il termine per il pagamento dei diritti annuali di iscrizione all'Albo, di cui all'articolo 21 del decreto ministeriale

28 aprile 1998, n. 406, deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto che dovrà fissare le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 14 del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406. Per gli anni successivi il versamento dei diritti annuali d'iscrizione di cui sopra deve essere effettuato, per le imprese già iscritte l'anno precedente entro il 30 luglio di ogni anno. Le eventuali somme versate in eccedenza potranno essere portate in detrazione negli anni successivi all'atto del pagamento dei diritti annuali di iscrizione. Il termine del 30 luglio potrà essere modificato con delibera del Comitato Nazionale dell'Albo di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406".

2-ter. All'articolo 57 comma 5 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal comma 14 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come modificato da ultimo dall'articolo 49 comma 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "30 giugno 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre"».

1.3

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Allegato B

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

GIOVANELLI, BONAVITA, IULIANO, CONTE, STANISCIÀ, CARCARINO, PAROLA, CAPALDI, BORTOLOTTO e MACONI. - «Norme di semplificazione e incentivazione delle procedure volontarie per la gestione ambientale delle imprese» (4120);

CRESCENZIO, BORTOLOTTO, GIARETTA, SARTO e CAZZARO. - «Istituzione degli Enti regionali per la conservazione, il restauro e la valorizzazione delle ville e dei parchi annessi, vincolati ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e agevolazioni fiscali per i proprietari» (4121);

RIPAMONTI, MANCONI, PIERONI, PETTINATO, SEMENZATO. - «Disciplina del salario di attività sociale e norme a favore delle politiche sociali per l'occupazione e la qualità della vita» (4122).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

in sede referente:

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

GIOVANELLI ed altri. - «Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22» (4064), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 10ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Governmento, trasmissione di documenti

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettere in data 21 giugno 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 28, ultimo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, le relazioni sull'attività svolta nel quadro della cooperazione economica e finanziaria dell'Italia con i paesi in via di sviluppo, di cui agli articoli 26 e 27 della presente legge, come modificati dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, relative - rispettivamente - al primo e al secondo semestre 1998 (*Doc. XXXV-ter*, nn. 6 e 7).

Detto documento sarà inviato alla 3ª, alla 6ª e alla 10ª Commissione permanente.

**Corte dei Conti,
trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 18 giugno 1999, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa per la formazione della proprietà contadina, per gli esercizi 1996-1997 (*Doc. XV*, n. 200).

Detto documento sarà trasmesso alla 5ª e alla 9ª Commissione permanente.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

Il senatore D'Onofrio ha aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00839, dei senatori Cirami ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore D'Onofrio ha aggiunto la propria firma alla interrogazione 3-02877, dei senatori Scopelliti ed altri.

La senatrice Scopelliti ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-15614, dei senatori Germanà ed altri.

Mozioni

PETRUCCI, FORCIERI, LARIZZA, UCCHIELLI, PILONI, BONFIETTI, MACONI, DE GUIDI, CAPALDI, VALLETTA, PAPPALARDO, SARACCO, LORETO, TAPPARO, SENESE. – Il Senato,
premesse:

che l'industria cantieristica navale, che rappresenta uno dei più rilevanti settori produttivi del nostro paese, sta attraversando una fase cruciale a causa sia del processo di privatizzazione del settore pubblico sia delle politiche concorrenziali, sempre più aggressive, dei paesi asiatici che stanno, di fatto, assorbendo gran parte della nuova domanda;

che sul mercato europeo si registra un consistente calo degli ordinativi (con un decremento del 32 per cento) a fronte di un notevole aumento sul mercato giapponese (con un incremento del 69 per cento) e, soprattutto, sul mercato coreano (con un incremento del 92 per cento);

che la cantieristica italiana ha ancora una posizione di tutto rispetto nel contesto mondiale (è al quinto posto dopo Giappone, Corea, Cina e Germania), ma comincia a risentire fortemente del calo delle nuove commissioni «sottratte» alle aziende italiane soprattutto dai cantieri coreani, che, come già detto, pur di saturare la loro capacità produttiva – più che raddoppiata –, hanno stabilito prezzi inferiori del 30 per cento rispetto alla più bassa delle offerte italiane;

che esiste quindi una contraddizione tra le prospettive di mercato aperte e la capacità dell'industria cantieristica europea e, in special modo, di quella italiana di rispondere appieno ed in modo efficace alla sfida;

che è chiaro che in tale contesto l'Unione europea dovrebbe reagire innanzitutto trasformando in concreti strumenti di politica industriale le direttive sulla priorità del trasporto marittimo e della navigazione di corto cabotaggio; ciò costituirebbe un punto di riferimento essenziale per l'industria cantieristica europea che è ancora nettamente la più forte nel segmento di mercato dei *fast-ferries*, delle navi da trasporto veloci e delle navi passeggeri di media dimensione;

che è necessario che l'Unione europea promuova e favorisca effettivamente, con concrete misure di sostegno, la cooperazione tra i costruttori europei;

che la politica del sostegno all'industria cantieristica deve essere profondamente modificata, ma non interrotta; la politica dei sussidi pubblici alla produzione, sostanzialmente orientata ad assistere una quota di tonnellaggio per ciascun paese, deve essere sostituita da una nuova politica industriale, su scala europea, orientata a sostenere, da un lato, l'innovazione di prodotto e di processo e, dall'altro, la qualità del lavoro e la sicurezza;

che lo strumento normativo adottato dall'Unione europea, il regolamento CE n. 1540/98 del 29 giugno 1998, prevede processi di modernizzazione ed innovazione che garantiscono ai costruttori navali comunitari il mantenimento di un'adeguata posizione competitiva sul mercato internazionale; il regolamento prevede però solo la «facoltà» degli Stati membri di concedere le misure di aiuto in esso previste, spettando quindi a ciascuno Stato la scelta delle specifiche misure da porre in essere;

che il Parlamento, consapevole dell'importanza del settore per l'economia del nostro paese, ha da poco approvato una legge (30 novembre 1998, n. 413) che prevede il rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica;

che è all'esame della Camera dei deputati un disegno di legge che, in attuazione del suddetto regolamento CE n. 1540/98 e in risposta ad alcune delle questioni poste, prevede misure di sostegno all'industria cantieristica e armatoriale e disposizioni volte ad accrescere il grado di competitività delle imprese nazionali impegnate nei settori marittimi e di cabotaggio;

che in Italia la crisi del settore è sentita soprattutto nel territorio che si estende dalla Versilia alla riviera di levante della Liguria, in quanto in queste zone ci sono cantieri navali, pubblici e privati, di gran-

di dimensioni ed importanza sotto il duplice profilo produttivo ed occupazionale;

che in particolare per uscire dalla crisi del settore le imprese hanno puntato, in alcune situazioni, ad una crescita dimensionale ed, in altre, alla riorganizzazione produttiva tramite profonde ristrutturazioni;

che tali tentativi non hanno sortito gli effetti positivi sperati ma hanno avuto piuttosto ripercussioni negative in termini di ordini e di livelli occupazionali,

impegna il Governo:

sul piano generale, a completare gli interventi di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale, già avviati con la legge n. 413 del 1998;

sul piano specifico delle aree dell'Alto Tirreno, sia a favorire il coordinamento tra le imprese e le parti istituzionali e sociali al fine di una profonda riorganizzazione aziendale sia a calibrare idonei interventi di sostegno.

(1-00414)

Interrogazioni

CORTELLONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che in data 13 gennaio 1999 la dottoressa Cristina Roccia veniva incaricata dal giudice per le indagini preliminari dottor Alberto Ziroldi, del tribunale di Modena, nel procedimento penale n. 1281/97 RGNR, 375/98 RG GIP, di eseguire, nelle forme e nei modi della *validation* psicodiagnostica, la valutazione di attendibilità dei minori, tra i quali i quattro fratellini Covezzi di Massa Finalese, allontanati dalla famiglia naturale nel novembre 1998 sulla base di dichiarazioni rilasciate dalla minore M.M. e senza che a carico dei genitori vi fosse alcuna indagine;

che la dottoressa Cristiana Roccia sembra essere la responsabile del centro psico-sociale studi «Hansel e Gretel» di Moncalieri (Torino), il quale pubblicizza la propria attività sulle medesime riviste utilizzate, allo stesso scopo, dalla ASL di Mirandola, tutrice di tutti i minori coinvolti nel procedimento penale summenzionato;

che la dottoressa Cristina Roccia, in qualità di psicologa, in data 4 giugno 1999 depositava elaborato peritale avanti l'ufficio del suddetto magistrato;

che, interpellato l'ordine degli psicologi di Torino, capoluogo di provincia nel quale la stessa dichiara di avere lo studio, questa non risulta esservi iscritta, anche se pare abbia più volte formulato, inutilmente, la relativa istanza;

che la dottoressa Cristina Roccia non risulta essere in possesso di laurea in psicologia ma bensì in pedagogia;

che contro la stessa dottoressa Roccia sembrano essere pendenti numerosi procedimenti penali per esercizio abusivo della professione di

psicologa e/o esposti all'ordine degli psicologi di Torino per gli stessi o analoghi motivi,

si chiede di sapere:

se sia vero quanto sopra ed, in particolare, che la dottoressa Cristina Roccia non risulta laureata in psicologia e non risulta iscritta all'ordine degli psicologi, se sia indagata e/o imputata per esercizio abusivo della professione e se vi siano stati o siano in corso degli esposti per analoghi motivi al consiglio dell'ordine degli psicologi di Torino;

in caso affermativo, in quali altri procedimenti penali la dottoressa Roccia risulti essere stata incaricata quale consulente psicologa e, in ulteriore caso affermativo, se il Ministero competente non ritenga opportuno attivare le procedure di recupero delle somme erogate alla dottoressa Cristina Roccia o alla ditta fatturante;

quali siano i motivi che hanno indotto il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Modena a nominare la dottoressa Cristina Roccia sua consulente psicologa anzichè conferire incarico a docenti di comprovata esperienza peritale nel peculiare settore.

(3-02932)

CORTELLONI, MANIS, CIRAMI, CIMMINO, FIRRARELLO, MISSERVILLE, FILOGRANA, MUNDI, NAPOLI Roberto, RESCAGLIO, DI BENEDETTO, LAURIA Baldassare, PORCARI, CARCARINO, BERTONI, MANTICA, ASCIUTTI, COSTA, CARUSO Luigi. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nel novembre 1998 il tribunale per i minorenni di Bologna decretava l'immediato allontanamento dalla famiglia naturale dei fratelli Covezzi, assumendo a base del provvedimento fatti di presunti abusi a danno di detti bambini dichiarati dalla minore M.M., bambina quest'ultima che da tre anni era seguita dal servizio di neuropsichiatria infantile della ASL di Modena, distretto di Mirandola;

che questa, pur nella sua fantasiosa dichiarazione («... buttavano per aria dei bambini che poi cadevano a terra e alcuni morivano...»), escludeva esplicitamente qualsiasi coinvolgimento dei genitori dei quattro fratellini a cui, pertanto, il tribunale per i minorenni contestava l'omessa vigilanza;

che successivamente all'allontanamento i minori Covezzi venivano visitati, per disposizione dell'autorità giudiziaria della procura presso il tribunale di Modena, da tali dottoressa Cristina Maggioni e dottor Bruni i quali affermavano che i bambini erano stati tutti sottoposti ad abusi e quanto alla minore Valeria rilevavano «centinaia di abusi»;

che a distanza di parecchi mesi dall'allontanamento dalla famiglia i bambini Covezzi, pur se in modo grossolanamente contraddittorio e lacunoso, rilasciavano dichiarazioni di accusa di violenza sessuale contro i genitori, persone incensurate, dall'alta moralità, insegnanti di catechismo, volontari Unitalsi, soggetti stimati da tutta la comunità di residenza: la mamma insegnante di scuola materna, il padre operaio in ceramica;

che sottoposta la relazione e l'allegata documentazione fotografica dei sopraccitati medici all'esame di due cattedratici della materia, il

professor Fabio Buzzi (ordinario di medicina legale di Pavia) e il professor Franco Acerboni (libero docente di ginecologia e ostetricia di Milano), questi affermavano, nel giugno 1999, che le dichiarazioni dei consulenti del pubblico ministero erano destituite di qualsiasi fondamento medico-biologico, per cui dalla documentazione esaminata non può affermarsi, nel modo più assoluto, che i ragazzi Covezzi siano stati sottoposti ad abusi;

che in particolare i tecnici citati dichiaravano: «documentazione fotografica senza alcun valore probatorio, effettuata senza neppure l'impiego elementare di una scala metrica nel contesto del campo ripreso; inaccettabilmente carente l'inquadramento anamnestico; pregiudizio inammissibile della dottoressa Maggioni che traspare chiaramente dalle singolari enfasi lessicali, oltre che dalle immotivate considerazioni di natura extra-biologica, ricostruzioni presuntuosamente apodittiche, grossolane manchevolezze di base della metodologia tecnica ed espositiva»;

che quanto a Valeria i professori Buzzi e Acerboni proseguivano affermando: «pur in presenza di una biasimevole mancanza della precisa descrizione morfologico-medica generale dei genitali, le considerazioni concernenti lo stato dei genitali esterni non appaiono assolutamente conflacenti alla documentazione fotografica; difformemente dalle affermazioni della dottoressa Maggioni i fotogrammi da ella presi in esame non evidenziano affatto la scomparsa dell'imene che appare invece bene rappresentato; i fotogrammi non dimostrano per nulla quel quadro gravissimo di totale scomparsa dell'imene, cui neppure potrebbe portare una attività sessuale regolare; le affermazioni della dottoressa Maggioni sono destituite di qualsiasi fondamento medico-biologico»;

che dello stesso tenore sono le conclusioni relative agli altri fratellini per i quali, pertanto, deve escludersi che dalla documentazione fotografica sulla quale si fonda il parere dei consulenti del pubblico ministero risultino fatti di abuso sessuale;

che tali risultanze, per l'autorevolezza indiscussa della fonte, se rendono giustizia alle ripetute proteste dei genitori e alle numerose interrogazioni parlamentari presentate creano anche sconcerto per l'alta probabilità di trovarsi di fronte ad un terribile errore giudiziario;

che le confuse e contraddittorie dichiarazioni accusatorie dei bambini hanno avuto inizio dopo parecchi mesi che gli stessi si trovavano nelle mani di assistenti sociali e psicologi senza adeguata preparazione e «tutto fare» (gestione dei minori, della famiglia affidataria, dei genitori naturali, svolgenti attività di psicodiagnosi, persone informate sui fatti, eccetera);

che considerata l'assenza di segni biologici di violenza è allo stato altamente probabile che i minori siano stati influenzati, nelle dichiarazioni da loro rese, dagli stessi operatori, nonchè dai genitori affidatari, beneficiati dai primi dalla contestuale destinazione di rilevanti somme di denaro, come previsto dalla legge;

che le relazioni peritali della dottoressa Maggioni e del dottor Bruni costituiscono il fondamento del rinvio a giudizio di altre 17

persone in collegato procedimento penale per cui è fissato l'inizio della fase dibattimentale il prossimo 28 giugno 1999;

che il centro «Hansel e Gretel» di Moncalieri (Torino), incaricato dal giudice per le indagini preliminari dottor Alberto Ziroldi del tribunale di Modena di relazione sulla credibilità dei bambini, ha uno stretto legame ed interessi comuni con gli assistenti sociali e gli psicologi della ASL incaricati del caso, come dimostra la pubblicità che i due centri effettuano sulla stampa di settore,

si chiede di conoscere:

per quali motivi un'indagine così delicata che ha coinvolto e smembrato la famiglia Covezzi sia stata affidata a periti solo genericamente socio-assistenziali e non, invece, a specialisti di comprovata esperienza peritale nel peculiare settore dell'abuso sessuale su minori;

quali siano i motivi per i quali il giudice per le indagini preliminari non abbia disposto accertamenti peritali condotti mediante l'applicazione di una metodologia anamnetico-clinica doverosamente integrata con le osservazioni di tipo psicologico-comportamentale, in un contesto peritale necessariamente collegiale e interdisciplinare, così come risulta del resto raccomandato dalla più attenta letteratura scientifica in materia di abusi su minori;

se, attese le clamorose difformità e le altrettanto grossolane contraddizioni che emergono dalle narrazioni date in tempi e sedi diverse dai minori, non sia immanente il rischio di un errore diagnostico;

per quale motivo, considerato che la migliore e più recente letteratura, in presenza di tale rischio, invita gli operatori a porre particolare attenzione assumendo specifici strumenti tecnici di verifica, nella fattispecie tali strumenti non risultino mai essere stati applicati;

a fronte della mancata verifica biologica di ogni fatto di abuso a danno dei minori, a quali soggetti sia da attribuire la responsabilità del contenuto delle dichiarazioni dei minori;

se i dottori Maggioni e Bruni siano stati incaricati da altre procure per analoghe ipotesi di reato e se, considerato che le loro affermazioni si sono rivelate prive di qualsiasi fondamento medico-biologico, per detta dei cattedratici professori Buzzi e Acerboni, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno sollecitare il rinnovo di tutte le perizie da loro stilate;

se il Ministro in indirizzo, considerato quanto sopra, non ritenga opportuno segnalare il caso al Consiglio superiore della magistratura affinché valuti la sussistenza degli estremi per trasferire l'inchiesta alla competenza di altro magistrato con eventuale trasferimento all'ufficio giudiziario di Bologna.

(3-02933)

DEMASI, COZZOLINO. – *Ai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che i lavori di ammodernamento dell'autostrada A/3 Salerno-Reggio Calabria stanno creando problemi alla sicurezza degli

automobilisti ed alla salute delle popolazioni residenti, costrette a sopportare le conseguenze dei frequenti rallentamenti delle automobili;

che il rilevante numero di cantieri contemporaneamente aperti mal si concilia con le necessità di smaltimento del traffico, particolarmente intenso durante l'intera stagione estiva;

che gli inconvenienti conseguenti alla difettosa programmazione degli interventi per la terza corsia si estendono anche ai centri urbani a causa del rallentato ingresso in autostrada attraverso caselli posti all'interno della cinta muraria;

che la delicatezza della situazione e i possibili sviluppi dovrebbero essere stati portati a conoscenza del Ministro dei lavori pubblici in occasione di una visita a Salerno nel decorso mese di maggio,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali iniziative, secondo competenze, i Ministri in indirizzo intendano assumere per assicurare un maggiore controllo dei flussi di traffico;

quali iniziative intendano assumere per una regolamentazione delle attività dei cantieri nei periodi di maggiore traffico estivo e, segnatamente, in concomitanza dei periodi di maggiore esodo e controesodo;

quali iniziative intendono assumere per garantire un servizio di soccorso stradale in autostrada rapido, efficiente e trasparente;

quali iniziative, infine, si ritenga di assumere affinché in corrispondenza di ogni casello sia affisso l'elenco delle officine abilitate al soccorso stradale sul tronco di competenza e le tariffe praticate.

(3-02934)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE LUCA Athos, SARTO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nei giorni scorsi sono stati rinviati a giudizio per la strage di piazza Fontana tre neofascisti: Delfo Zorzi, Carlo Maria Maggi e Giancarlo Rognoni;

che il rinvio a giudizio è basato in notevole parte sull'inchiesta svolta dal giudice istruttore Guido Salvini il quale ha portato alla luce la cellula veneziana di Ordine nuovo indicata come responsabile della strage del 12 dicembre 1969;

che il giudice Salvini ha dato un contributo fondamentale, con la sua indagine, anche al procedimento che riguarda Gianfranco Bertoli e la strage davanti alla questura di Milano;

che nel corso della sua inchiesta il giudice istruttore Guido Salvini è stato più volte al centro di attacchi volti a minare la sua credibilità e la credibilità della sua indagine, basti ricordare l'esposto presentato da uno degli imputati, Carlo Maria Maggi, contro il capitano Giraudo e il dottor Salvini, esposto che ha bloccato per parecchio tempo l'indagine provocando un danno enorme all'accertamento della verità sulla strage;

che il dottor Salvini si è trovato fino ad ora a dover far fronte, con difficoltà enormi, anche alla mole di lavoro ordinario, e questo nonostante la delicatezza e la complessità dell'indagine sulle trame eversive di destra fosse tale da consigliare che il dottor Salvini non fosse gravato dalle pratiche ordinarie;

che il dottor Salvini ha chiesto con numerose note ai superiori di essere agevolato nel suo compito, senza mai ottenere risultati, costringendolo così a non godere delle ferie per cinque anni all'unico scopo di continuare l'inchiesta;

che nonostante tutte queste difficoltà il giudice istruttore Guido Salvini è riuscito a condurre a termine una indagine che ha riversato i suoi frutti in due processi, quello per la strage di piazza Fontana e quello per la strage davanti alla questura di Milano;

che questi meriti sembrano non valere nulla dal momento che presso il Consiglio superiore della magistratura si continuano ad aprire procedimenti disciplinari contro il magistrato milanese che ha il merito di aver fatto luce più di altri sulla strage di piazza Fontana e sulle trame eversive nere;

che attualmente il dottor Salvini risulta incolpato per violazione dell'articolo 18 del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 511, perchè, secondo il capo di incolpazione «quale estensore della sentenza-ordinanza in data 3 febbraio 1998 relativa al procedimento penale (n. 2/92 FRGGI) a carico di Rognoni Giancarlo ed altri avrebbero inserito nel contesto di detto provvedimento una specie di preambolo con espressioni polemiche e sconvenienti verso i magistrati dirigenti il tribunale di Milano, affermando testualmente: «Purtroppo il lavoro di indagine è stato contrassegnato da ostacoli e incomprensioni che ne hanno ostacolato per lunghi tratti lo svolgimento e in certi momenti messo addirittura in pericolo la sua conclusione. Scarsissimo è stato il sostegno dei dirigenti del tribunale di Milano, nelle sue varie articolazioni, in ordine agli sviluppi dell'indagine e alla necessità di garantire le condizioni obiettive che ne consentissero la prosecuzione con i migliori risultati. A fronte di decine di segnalazioni scritte di questo ufficio vi è stato soltanto silenzio, come se la presente istruttoria non esistesse e a questo ufficio, che ha sempre svolto in forma integrale anche l'attività di giudice per le indagini preliminari, non dovesse essere affidato un carico complessivo di lavoro che tenesse conto, almeno in parte, delle due funzioni svolte contemporaneamente per anni»;

che secondo l'atto d'incolpazione, con l'inserzione di detto preambolo nel testo dell'atto giudiziario il dottor Salvini si sarebbe reso immeritevole della fiducia e della considerazione di cui il magistrato deve godere, compromettendo così il prestigio delle funzioni giudiziarie esercitate»;

che paradossalmente viene incolpato chi lamenta di non aver avuto aiuto e non chi invece è mancato nel fornire supporto all'azione giudiziaria di un magistrato che ha dato notevoli risultati sotto il profilo dell'accertamento della verità,

si chiede di sapere che cosa intenda fare il Ministro di grazia e giustizia per tutelare il giudice istruttore Guidi Salvini.

(4-15628)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che il 24 febbraio 1999, già in ritardo rispetto alle scadenze previste, è stata pubblicata la graduatoria del quarto bando per le agevolazioni e gli incentivi alle imprese previste dalla legge n. 488 del 1992, legge con procedure trasparenti, tempi certi e capace di suscitare immediati nuovi investimenti e nuova occupazione;

che sono state ammesse al finanziamento solo il 43,6 per cento delle domande che avevano superato l'istruttoria bancaria;

che, in particolare, nel Mezzogiorno la quota media di copertura è pari addirittura al 38,6 per cento;

che per i bandi previsti per il 1999 non ci saranno fondi disponibili per le attività produttive, salvo per una risicata ed insufficiente quota destinata al turismo, essendo stati utilizzati i fondi del 1999 per la soddisfazione – tuttavia parziale – dei bandi del 1998;

che la sostanziale inattività di tale legge, almeno per tutto il 1999 ed in aggiunta alla già insufficiente soddisfazione delle domande già presentate nel 1998, costituisce un duro colpo agli investimenti nelle aree depresse con gravi conseguenze per l'occupazione, specie nel Mezzogiorno;

che tale situazione contraddice palesemente e nei fatti ogni affermazione del Governo sulla asserita volontà di incentivare gli investimenti e promuovere lo sviluppo;

che il 4 marzo 1999 lo scrivente ha presentato, insieme ad altri senatori l'interrogazione n. 3-02672, avente identico contenuto, che ad oggi non ha ancora avuto risposta,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza:

per dare soddisfazione alle imprese escluse dall'accesso ai fondi previsti dalla legge n. 488 del 1992;

per attivare comunque risorse per il 1999, così da consentire rapidamente una nuova concreta operatività della legge e, quindi, una ripresa dello sviluppo nelle aree depresse e nel Meridione in primo luogo.

(4-15629)

BUCCIERO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la stampa quotidiana («Roma», «Puglia», «Gazzetta del Mezzogiorno» del 22 giugno 1999) ha dato notizia di inchieste penali iniziate a Bari e Potenza su magistrati, avvocati, commercialisti e impiegati per corruzione, peculato e altri reati commessi in relazione a svariate procedure fallimentari;

che il periodo sottoposto ad indagine (1991-1998) coincide con la presidenza della sezione fallimenti da parte del dottor Saverio Nanna, attualmente presidente del tribunale di Bari;

che si indaga anche sui criteri di assegnazione degli incarichi di curatore da parte del dottor Nanna, criteri che, deviando dalla costante

prassi di una sia pur relativa rotazione, avrebbero visto centinaia di curatele assegnate a pochi e individuati professionisti, peraltro non muniti di particolare esperienza in materia fallimentare;

che la notizia di stampa appare tardiva poichè era stata preceduta sin dal settembre-ottobre 1997 da due anonime quanto puntuali denunce e proteste sui criteri preferenziali adottati dal dottor Nanna;

che tali denunce erano state inoltrate al ministro Flick e ai componenti tutti del Consiglio superiore della magistratura anche in vista della nomina del presidente del tribunale di Bari, posto vacante al quale aspiravano il predetto dottor Nanna e il dottor Vito Rubino;

che la nomina a presidente del dottor Nanna ha comportato notevoli divisioni in seno al Consiglio superiore della magistratura, tanto che il suo *plenum* ebbe a rinviare la pratica in commissione (per gli incarichi direttivi) perchè si procedesse a nuova valutazione;

che, a detta di molti componenti del Consiglio superiore della magistratura, il dottor Nanna fu preferito perchè iscritto alla «corrente» di Magistratura democratica che era riuscita a coagulare altra corrente (di sinistra) sul suo nome;

che gli incarichi «plurimi» sono stati affidati dal dottor Nanna a professionisti notoriamente di «sinistra»,

si chiede di sapere:

se risulti che il ministro *pro-tempore* Flick ebbe mai ad avviare una ispezione a seguito della predetta denuncia così circostanziata e, in caso affermativo, quale sia stato il suo esito;

se sia vero che molti altri esposti furono inoltrati precedentemente al 1997 e sottoposti al vaglio della procura di Potenza e quale sia stato il loro oggetto, le difese e l'esito;

se il Ministro in indirizzo ritenga o meno di dover, questa volta, avviare una immediata ispezione, all'uopo delegando magistrati apolitici (ammesso che esistano) onde ottenere un minimo di obiettività in una vicenda tutta di «sinistra»;

se il Ministro ritenga o meno di delegare agli ispettori il quesito circa il motivo per il quale il dottor Nanna non abbia inteso dimettersi dall'incarico di presidente della sezione fallimenti non appena sorte le prime indiscrezioni sulle presunte deviazioni della prassi della rotazione e sui criteri esageratamente «personalistici» nell'assegnazione degli incarichi fallimentari;

se non si ritenga opportuno che agli ispettori non vada anche chiesto di rilevare le collocazioni politiche e/o ideologiche dei professionisti prescelti dal dottor Nanna in relazione anche alla loro giovane età professionale ed in rapporto con l'entità economica dei fallimenti;

se gli ispettori debbano o meno chiedersi se, anche dopo le denunce anonime note a tutto il foro barese (perchè distribuite su ogni tavolo di aula di giustizia), il dottor Nanna abbia o meno continuato ad usare criteri preferenziali non giustificabili;

se risulti o meno che il consiglio dell'ordine degli avvocati e altre associazioni sindacali forensi abbiano mai denunciato e a quale organo della magistratura i particolari criteri di assegnazione degli incarichi da parte del dottor Nanna o se abbiano mai protestato contro la creazio-

ne di quello che la stampa ha definito un vero e proprio «centro di potere»;

se sia fondata o meno la protesta, apparsa sulla stampa, del presidente Nanna circa una pretesa violazione del segreto istruttorio, se il dottor Nanna sia o meno iscritto alla corrente di Magistratura democratica, se egli sappia o meno che tale corrente e i partiti politici di riferimento ritengono che il diritto di cronaca faccia sempre aggio sulla tutela della riservatezza e della dignità della persona;

se non si ritenga che, oltre al dottor Ruggiero e al dottor Magaletti, altri magistrati avrebbero potuto e dovuto controllare l'andamento delle procedure fallimentari ma non l'hanno fatto;

se si ritenga che l'organico della sezione fallimenti del tribunale di Bari sia sufficiente in relazione agli organici di altri tribunali;

se il Ministro ritenga o meno necessaria l'istituzione di un separato corpo d'ispettori, non magistrati, dedicati esclusivamente ai controlli delle migliaia di procedure concorsuali.

(4-15630)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della difesa.* – Per sapere se sia a conoscenza:

che presso il teleposto dell'aeronautica militare di Capri esistono due alloggi per personale di passaggio utilizzati di fatto esclusivamente da alte cariche militari (e talvolta civili) che vi soggiornano con i loro familiari per periodi più o meno lunghi;

che l'assegnazione in uso di tali alloggi non segue regole usuali di concessione degli alloggi per il personale di passaggio, come prescrive il vigente regolamento in materia di alloggi;

che per tale motivo l'uso di tali locali è precluso non solo ai sottufficiali ma anche agli ufficiali che non rivestano cariche elevate o gradi dirigenziali.

Per conoscere infine quali provvedimenti si intenda adottare affinché vengano rispettati i regolamenti che disciplinano l'utilizzo succitato bene demaniale.

(4-15631)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della difesa.* – Per sapere:

se sia a conoscenza che personale composto da ufficiali e sottufficiali, utenti di alloggio demaniale, in servizio presso enti all'estero, usufruiscono indebitamente di alloggi in territorio nazionale, sottraendoli ad altri colleghi aventi titolo; tale situazione è ancor più grave nell'area di Roma dove il patrimonio alloggiativo della Difesa è notoriamente insufficiente alle esigenze del personale che sempre più numeroso viene assegnato presso enti dislocati nella capitale in seguito a provvedimenti di ristrutturazione;

quali provvedimenti si intenda adottare al riguardo.

(4-15632)

DOLAZZA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che gli organi d'informazione del 12 e 13 giugno 1999 hanno dato notizia che, facendo seguito a denuncia del sindacato Fisast-Cisas, il pubblico ministero dottor Adelchi d'Ippolito della procura della Repubblica presso il tribunale penale di Roma aveva aperto un procedimento nei confronti di dirigenti delle Ferrovie dello Stato (controllate dal Ministero del tesoro) ipotizzando l'accusa di abuso d'ufficio a seguito di assunzione, definita come irregolare, di 116 persone;

che a decorrere dal 2 settembre 1996 e fino al 15 giugno 1999 l'interrogante ha presentato diciannove atti di sindacato parlamentare ispettivo riguardanti la regolarità di assunzioni da parte delle Ferrovie dello Stato ed in particolare negli uffici preposti alla stampa, alla pubblicità, all'immagine, alle relazioni esterne e alle relazioni istituzionali;

che un più tempestivo, attivo interessamento da parte della procura della Repubblica di Roma, alla quale di volta in volta erano state fatte pervenire copie degli accennati atti di sindacato ispettivo, avrebbe certamente limitato nel tempo, da parte del *management* delle Ferrovie dello Stato, la pratica delle assunzioni definite irregolari, sulle quali sta indagando il pubblico ministero dottor Adelchi d'Ippolito;

che l'interrogante è in grado di documentare – come è stato fatto al Consiglio superiore della magistratura e presso l'autorità giudiziaria di Perugia – la vocazione del vertice della procura della Repubblica di Roma perlomeno a rallentare segnalazioni, denunce e/o esposti comunque coinvolgenti aziende pubbliche e/o parastatali e/o istituzioni statali, si chiede di conoscere:

in quale epoca sia stato dato mandato al pubblico ministero Adelchi d'Ippolito di avviare le indagini sulle assunzioni, presunte irregolari, da parte delle Ferrovie dello Stato;

quali risultino essere i criteri in base ai quali, nella fattispecie, è stata osservata l'obbligatorietà dell'azione penale.

(4-15633)

PETRUCCI. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e della pubblica istruzione.* – Premesso:

che da numerosi anni, a seguito del contraddittorio comportamento dell'allora Governo in carica durante le trattative del contratto degli insegnanti per il triennio 1982-84, gli insegnanti pensionati del 1982 e del periodo 1985-1987 hanno dovuto subire inique sperequazioni, essendo stati esclusi dalla corresponsione degli aumenti integrali stabiliti nei rispettivi contratti collettivi (decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 1983 e decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 1987);

che alcuni sindacati, tra cui lo SNALS, contestarono allora la circolare del ministro Franca Falcucci, che ritrattò l'impegno, scritto a verbale del 20 aprile del 1983, di «assicurare al personale collocato a riposo successivamente al 1° gennaio 1983 l'adeguamento automatico delle pensioni» disponendo la liquidazione del trattamento pensionistico «sulla base dell'ultimo stipendio integralmente percepito», come cita il Testo Unico delle pensioni per gli statali;

che venne ignorato il fatto che all'epoca dell'emanazione del suddetto testo i miglioramenti retributivi venivano erogati in unica soluzione, con la conseguenza di danneggiare anche tuttora i pensionati del comparto scuola del 1982 e dell'intero triennio 1985-87;

che, avvertendo il problema, ci sono state nei mesi scorsi iniziative legislative di parlamentari di diverse aree politiche, con l'intenzione di porre rimedio a tale sperequazione,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di tale situazione e se non ritengano opportuno adottare provvedimenti per sanare detta situazione che ha comportato un trattamento discriminatorio per il personale del comparto della scuola andato in pensione nell'anno 1982 e nell'intero triennio 1985-87.

(4-15634)

COSTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo. – Premesso:

che negli ultimi tempi girano voci allarmanti sul contenuto del programma di ristrutturazione dell'INPS, nel quale sarebbe previsto il declassamento della sede di Casarano;

che il suddetto declassamento si concretizzerebbe togliendo alla sede di Casarano l'autonomia, le facoltà ed i poteri al momento ad essa riservati;

considerato:

che il territorio di Casarano e dei comuni limitrofi è tanto popoloso quanto quello di Lecce e dei comuni limitrofi;

che i motivi logici e pratici secondo i quali venne istituita la sede di Casarano sono oggi più che mai validi;

che questo declassamento riuscirebbe forse a tutelare, giustamente, il personale che resterebbe in forza, ma di sicuro non tutelerebbe le imprese ed i lavoratori destinatari del servizio,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza per contrastare l'eventualità che effettivamente si realizzi un progetto privo di qualsiasi fondamento logico, così tanto indesiderato da destare serie preoccupazioni nell'opinione pubblica, nei comuni dell'hinterland di Casarano e nelle autonomie locali.

(4-15635)

TOMASSINI. – Al Ministro della sanità. – Premesso:

che la Commissione nazionale Aids e altre malattie infettive è un organo consultivo del Ministero che ha tra i compiti istituzionali l'espressione di pareri in ordine ad iniziative nel settore dell'Aids e delle principali malattie infettive;

che nell'ultimo anno detta Commissione è stata convocata solo due volte (22 luglio 1998 e 22 maggio 1999) con un intervallo di ben 10 mesi tra una riunione e la successiva, nonostante il decreto di rinnovo, emanato nel gennaio del 1999; si fa presente che, fino a un anno fa, l'attività della Commissione prevedeva circa una riunione al mese (ben 8 riunioni dal settembre 1997 al giugno 1998);

che in questi giorni è iniziata la nuova campagna per la prevenzione dell'Aids mediante spot, alcuni dei quali contengono messaggi di dubbia efficacia, come affermato da esperti del settore con dichiarazioni riportate sui maggiori quotidiani nazionali;

che non risulta allo scrivente che la Commissione nazionale Aids abbia mai espresso pareri sui contenuti della nuova campagna e sugli spot trasmessi in questi giorni dalle televisioni nazionali,

l'interrogante chiede di conoscere:

per quali ragioni l'attività della Commissione si sia andata progressivamente riducendo proprio in concomitanza con l'inizio della nuova campagna di prevenzione;

per quale motivo nessun componente designato dalla Commissione nazionale AIDS sia stato inserito nel gruppo che ha messo a punto la nuova campagna preventiva;

per quale motivo la Commissione nazionale AIDS non sia stata preventivamente interpellata sull'efficacia dei messaggi contenuti nei nuovi spot, con possibilità di esprimere pareri tecnici a riguardo.

(4-15636)

CADDEO, NIEDDU, MURINEDDU. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che a San Gavino, in provincia di Cagliari, operava la Sarda Ossidi spa, produttrice di ossidi di piombo per additivi per PVC, ceramica, vernici e cristalleria, che rappresentava uno dei pochi esempi di verticalizzazione produttiva del piombo estratto e lavorato in Sardegna;

che nel 1990 la Sarda Ossidi veniva privatizzata con l'ingresso nella sua compagine societaria in *joint-venture* della Reagens spa di San Giorgio di Piano, in provincia di Bologna, che nel 1996 acquistava l'intero pacchetto azionario;

che la Sarda Ossidi nel febbraio di quest'anno ha licenziato tutti i quindici dipendenti con la volontà di liquidare la società a causa delle perdite di gestione;

che i lavoratori licenziati si sono subito attivati assieme alle loro organizzazioni sindacali ed hanno dato la loro disponibilità a trovare tutte le possibili soluzioni che permettessero il mantenimento dell'attività produttiva e dei posti di lavoro;

che a seguito di precisi accordi con l'azienda, sanciti anche con incontri presso la regione sarda, per gestire in conto lavorazione gli impianti e per fornire gli ossidi di piombo a prezzi di mercato indicati dalla Reagens spa i lavoratori hanno costituito un'apposita cooperativa;

che stracciando gli accordi raggiunti e vanificando tutto l'impegno ed il lavoro svolto dai lavoratori la Reagens spa ha dichiarato di voler chiudere e smantellare gli impianti di San Gavino togliendo alla cooperativa la possibilità di confrontarsi con le forze di mercato e di svolgere le attività per cui è stata costituita;

che questo atteggiamento sembra arrogante e offensivo per i lavoratori ed un territorio, quello del Medio Campidano, colpito da una grave crisi di deindustrializzazione,

si chiede di conoscere:

quale valutazione si dia di una vicenda incredibile, contraddittoria e prevaricatoria;

quale iniziativa si intenda assumere per richiamare la Reagens spa a comportamenti più corretti sul piano umano e sindacale e per sollecitarla ad onorare gli impegni formalmente assunti con i lavoratori, le organizzazioni sindacali e la regione autonoma della Sardegna concedendo in conto lavorazione l'uso dello stabilimento di San Gavino.
(4-15637)

DENTAMARO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che il concessionario di telefonia mobile Wind pubblicizza e vende contratti per telefoni cellulari che afferma abbiano copertura su tutto il territorio nazionale giacchè in mancanza di rete Wind il servizio sarebbe comunque assicurato tramite linee TIM;

considerato:

che tale servizio è invece assolutamente inefficiente anche in luoghi dove la copertura si ritiene ovvia e indispensabile (centri storici) senza che intervengano linee TIM ad assicurare il servizio come pubblicizzato;

che in particolare questa situazione riguarda il centro storico di Roma, dove si verifica costantemente in larghissime zone totale assenza di segnale,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere in ordine ai fatti suesposti per salvaguardare i diritti del consumatore e del cittadino.

(4-15638)

MILIO, SCOPELLITI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che negli scorsi giorni, all'approssimarsi della scadenza del mandato quinquennale dei direttori generali di alcune ASL di Roma, si sono scatenate polemiche velenose volte a mettere in cattiva considerazione e a diffamare soprattutto coloro che si sono distinti per oculatezza e correttezza di gestione e qualità di risultati;

che in particolare è stato oggetto di «interesse» anche parlamentare il direttore generale dell'azienda ospedaliera San Filippo Neri di Roma, nominato sin dal 1° luglio 1994, dopo ultradecennali amministrazioni non del tutto conformi, al quale si farebbe carico di essere coinvolto in una procedura d'asta per forniture di formaggi per la quale l'azienda ospedaliera di appartenenza ha economizzato la somma di lire 90 milioni circa su una base d'asta di lire 240 milioni, ossia circa il 40 per cento, procedura che, tra l'altro, è stata oggetto di valutazione in sede giurisdizionale, amministrativa e contabile (TAR, Consiglio di Stato e Corte dei conti), a seguito di sollecitazioni della ditta che per circa quindici anni sarebbe stata fornitrice – senza atti formali – della predetta azienda e che sarebbe stata soccombente in sede di impugnativa;

che le scelte organizzative di amministrazione sono state sempre il risultato di confronti della direzione aziendale con la dirigenza e le organizzazioni sindacali mediche e non mediche,

si chiede di conoscere:

le ragioni per cui una polemica così accesa, oggetto anche di rilievo sui mezzi di informazione, sia stata fatta nascere nei giorni immediatamente precedenti la scadenza e la prevedibile conferma del mandato ai direttori generali, ai quali mai in passato erano stati formulati rilievi da parte degli organi regionali, sulla base dei positivi risultati di gestione conseguiti;

se o quali interessi si celino dietro tali plateali strumentalizzazioni che vengono pesantemente a riflettersi sulla corretta gestione di un così delicato pubblico servizio;

quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per accertare quanto in premessa e al fine di escludere qualunque strumentalizzazione sulla salute pubblica e per consentire il corretto e sereno adempimento dei doveri connessi alla funzione di direzione delle aziende sanitarie e della stessa attività sanitaria che potrebbero essere mortificate da scelte operate non sulla base dei parametri fissati dalla legge ma su artificiose strumentalizzazioni.

(4-15639)

BONATESTA. – *Al presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che la Direzione centrale del Demanio ha reso noto all'amministrazione comunale di Soriano nel Cimino che il Castello Orsini è stato incluso nell'elenco dei beni da conferire ai fondi immobiliari e pertanto non può più essere assunto nessun atto locativo da parte del comune;

che la riconsegna dell'immobile era stata fissata per il giorno 15 giugno 1999 presso la sala consiliare del comune di Soriano nel Cimino;

che i problemi amministrativi che hanno determinato la riconsegna dell'immobile sono stati causati dalla incurante gestione dell'amministrazione comunale e dalla errata interpretazione degli accordi intercorsi tra il Ministero delle finanze e il comune circa la destinazione d'uso del Castello;

che, infatti, la Direzione centrale del Demanio accogliendo l'istanza d'uso del castello da parte del comune, datata 8 giugno 1995, ne disponeva in data 14 settembre 1995 la consegna, redigendo apposito verbale sottoscritto dal sindaco, professor Alessandro Pizzi, il quale accettava tutte le responsabilità civili e penali derivanti dalla gestione dell'immobile;

che la Direzione del Demanio invitava al contempo l'amministrazione comunale a predisporre la delibera consiliare contenente, tra l'altro, ai fini della determinazione del canone annuo da parte dell'UTE, l'indicazione della destinazione d'uso;

che l'amministrazione comunale soltanto in data 26 aprile 1996 adottava la delibera n. 36, nella quale si indicava in modo generico la destinazione d'uso del Castello Orsini, che nel frattempo veniva affidato in gestione, senza che fosse stipulata alcuna convenzione, alla associazione Castrum Nostrum Soriani;

che, a seguito della mancata precisazione in merito alla destinazione d'uso del Castello, la concessione dell'immobile non poteva usufruire dei benefici previsti dall'articolo 1 della legge n. 390 del 1986; ciò tradotto in cifre significava – e significa tutt'oggi – per il comune di Soriano nel Cimino dover corrispondere al Ministero delle finanze un canone annuo di affitto – secondo quanto stabilito dall'UTE di Viterbo – di 316 milioni di lire, anzichè un canone ricognitorio annuo di lire centomila;

che quindi il debito pregresso che l'attuale amministrazione dovrebbe corrispondere al Ministero delle finanze ammonta a 1.264.616.000 lire cui si aggiungono gli interessi maturati dal 14 settembre 1995,

l'interrogante chiede di conoscere:

se non si ritenga di dover accertare e perseguire le responsabilità della precedente amministrazione del comune di Soriano nel Cimino, evidentemente responsabile di aver determinato un inutile e ingente esborso di denaro pubblico e di aver causato con la propria insipienza la perdita di un importante edificio storico che dovrebbe continuare a conservare il proprio carattere di sede deputata a manifestazioni di carattere culturale, non avendo mai adottato – come avrebbe dovuto – la specifica delibera che avrebbe permesso al comune stesso di gestire il Castello Orsini a costo zero;

se non si ritenga a tal fine di dover investire del problema la procura generale della Corte dei conti;

se non si ritenga opportuno, infine, riconsiderare immediatamente gli accordi con il comune di Soriano nel Cimino affinché il Castello Orsini possa, nell'interesse economico di tutta la cittadinanza sorianese, essere escluso dall'elenco dei beni da conferire ai fondi immobiliari, continuando ad essere un luogo di vitali e proficui scambi culturali, questa volta nel pieno rispetto delle regole.

(4-15640)

PONTONE, FLORINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle comunicazioni.* – (Già 2-00755)

(4-15641)

BONATESTA, TURINI, MARRI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – (Già 3-02268)

(4-15642)

